# LV.

# TORNATA DEL 12 GIUGNO 1876

#### PRESIDENZA BIANCHERI.

SOMMARIO. Congedo. = Convalidamento delle elezioni dei collegi di Correggio e di Sant'Arcangelo. = Relazione su quella del 1º di Livorno, e convalidamento. = Il deputato Boselli presenta la relazione sul disegno di legge relativo al servizio di sanità marittima. = Approvazione dell'unico articolo del disegno di legge per l'abolizione dei diritti di riesportazione (ostellaggio). = Discussione dello schema di legge per la riunione in un solo di vari capitoli di spese residue del bilancio della guerra pel 1876 — Approvazione dell'articolo 1 — Osservazioni del ministro per le finanze sull'articolo 2, e spiegazioni del deputato Cadolini pel relatore — Avvertenze del deputato Farini — Approvazione dell'articolo 2, emendato dal ministro. = Discussione dello schema di legge per disposizioni concernenti il miglioramento delle condizioni dei maestri elementari — Emendamento del deputato Fossa all'articolo 1, e osservazioni dei deputati Bonghi, Morini, Merzario, Bonfadini, Mariotti, Berti relatore e Bordonaro, e del ministro — Reiezione dell'emendamento del deputato Merzario, e approvazione dell'articelo 1 — Proposta di un'aggiunta del deputato Bonghi, oppugnata dal ministro, e ritirata — Approvazione dell'articolo 2 — Emendamento del deputato Ercole e aggiunta del deputato Martini all'articolo 3 — Osservazioni del ministro e del relatore — Approvazione degli articoli 3, con modificazioni dei deputati Ercole e Martini e del ministro, e 4 ultimo — Dopo dichiarazioni del ministro, è ritirato un articolo addizionale del deputato Pissavini.

La seduta è aperta alle ore 2 25 pomeridiane.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.) PRESIDENTE. Si dà comunicazione d'un elenco di omaggi stati inviati alla Camera.

PISSAVINI, segretario. (Legge)

Dal dottore L. Ripa, da Padova — Volumetto intitolato: *Igiene del tabacco*, copie 2;

Dal signor Dino Pesci, da Ferrara — Ferrara e la Lega Lombarda, volume unico, una copia;

Dal prefetto della provincia della Calabria Citeriore (Cosenza) — Atti di quel Consiglio provinciale riferibili all'anno 1874, copie 6;

Dall'Accademia Pitagorica in Napoli — Fascicolo 29 del *Pitagora* contenente una commemorazione del compianto deputato Giorgio Asproni, una copia.

(I deputati Maiochi, Tenerelli, Tuminelli e Visocchi prestano giuramento.) PRESIDENTE. L'onorevole Concini, per affari di famiglia, chiede un congedo di venti giorni.

(Questo congedo è accordato).

L'onorevole Salemi-Oddo ha presentato un progetto di legge, che sarà inviato agli uffizi.

#### VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. La Giunta per la verificazione delle elezioni ha trasmesso alla Camera il seguente verbale:

« La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica del dì 11 corrente, ha verificato non esservi proteste contro i processi verbali delle elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime, cioè:

- « L'onorevole Antonio Mordini, per il collegio di Correggio:
- « L'oncrevole Alfredo Baccarini, per il collegio di Sant'Arcangelo. »

Do atto alla Giunta delle elezioni della presentazione di questo verbale.

L'ordine del giorno reca la verificazione di poteri. Si dà lettura della relazione della Giunta sulle operazioni elettorali del 1° collegio di Livorno.

MASSARI, segretario. (Legge)

- « 1º Collegio di Livorno.
- « La Giunta,
- » Visti gli atti della elezione di ballottaggio che, in esecuzione ad una deliberazione della Camera, ebbe luogo nel 1º collegio di Livorno il 26 maggio 1876 fra i due candidati conte Pietro Bastogi ed ingegnere Carlo Meyer;
- « Visto che il conte Pietro Bastogi ottenne 630 voti, cioè 10 più del suo competitore, e che venne perciò proclamato come deputato eletto dal collegio;
- « Visto che quattro schede contrastate si valutarono dall'ufficio elettorale a favore del candidato signor ingegnere Meyer, e che qualunque giudizio si pronunziasse sulle medesime lascierebbe intatto il risultamento finale del ballottaggio;
- « Visto che furono proposte alcune proteste desunte dai fatti seguenti:
- « 1º Che si adoperarono nel ballottaggio le liste elettorali dell'anno corrente e non quelle dell'anno 1875, nel quale ebbe luogo la votazione di primo scrutinio;
- « 2º Che nella prima sezione, votandosi per la costituzione dell'ufficio definitivo, non si registrava il nome degli elettori votanti, e le schede non venivano riposte nell'urna, ma rimanevano sulla tavola:
- « 3° Che nella detta prima sezione il presidente dell'ufficio definitivo non abbia fatto passare agli altri membri del seggio le schede perchè le leggessero:
- « 4° Che nella stessa sezione un elettore sia stato ammesso a votare dopo dichiarata chiusa la votazione;
- « 5º Che nella sezione medesima altri elettori giunti dopo il secondo appello non siano stati ammessi a votare:
- « 6° Che due elettori della seconda sezione ed uno della terza figurino tra coloro che hanno votato, sebbene non abbiano potuto presentarsi all'urna per essere o malati od assenti;
- « 7° Che nella terza sezione non siano state regolarmente abbruciate le schede, perchè l'operazione siasi fatta in parte dal solo inserviente, in

- parte alla presenza di uno solo dei membri dell'ufficio;
- « Considerando sul *primo* di questi fatti che l'operazione del ballottaggio nel primo collegio di Livorno avveniva nel 28 maggio 1876, per una deliberazione della Camera, un anno dopo la votazione di primo scrutinio, e così in circostanze del tutto diverse da quelle dall'articolo 92 della legge elettorale previste;
- « Considerando che, convocandosi di nuovo un collegio elettorale, debbono naturalmente concorrere all'esercizio del diritto di elettore tutti coloro nei quali tale qualità è ufficialmente riconosciuta, in ordine alla lettera ed allo spirito dell'articolo 53 della legge;
- « Considerando che quando la Camera ordina senza disposizioni che un corpo elettorale sia convocato e il decreto reale lo convoca, sarebbe strano che si intendesse di convocare non già il corpo che esiste e come legalmente esiste, ma quell'altro corpo elettorale che da più mesi abbia cessato di esistere, escludendo gli elettori veri per ammettere all'urna coloro che non lo sono più;
- « Considerando sul secondo degli indicati fatti che per la votazione destinata a costituire l'ufficio, la legge non ha rigorosamente richiesto, con l'articolo 69, e tanto meno a pena di nullità, tutte quelle minute formalità stabilite all'articolo 82 per la votazione destinata ad eleggere il deputato; e così quando quella votazione preliminare è seguita senza reclamo dei presenti, deve credersi regolarmente fatta, nè vale una censura sottoposta in tal senso più giorni dopo da chi non fece constare d'irregolarità gravi nel processo verbale;
- « Considerando sul quarto fatto come consti dal verbale che l'elettore Franzi aveva già ricevuto regolarmente la scheda prima che la votazione si dichiarasse chiusa, e che il presidente pronunciò quella parola finale la votazione è chiusa, quando già la scheda stessa veniva dall'elettore portata a deporre; per lo che apparisce che quella formola fu proferita con lo scopo di fare che la scheda medesima fosse l'ultima;
- « Considerando sul quinto fatto che non risulta punto del momento in cui gli elettori non ammessi sarebbersi presentati a votare, e non avendo essi insistito perchè si lasciasse adito al loro voto, uopo è ritenere, malgrado la protesta dell'unico reclamante, che abbiano riconosciuto di essere giunti troppo tardi;
- « Considerando sul terzo e sul settimo fatto, che il verbale fa piena fede dell'esecuzione delle formalità prescritte dalla legge, fino ad iscrizione in falso, e che i reclamanti nel caso presente non conforma-

rono la loro asserzione di alcun principio od elemento di prova;

- « Considerando sul sesto fatto, che la identità personale di colui che, munito del certificato previsto nell'articolo 61 della legge, si presenta a votare con quello che ha il proprio nome iscritto nelle liste elettorali, ha per naturale guarentigia la pubblicità di una operazione che si fa in presenza di un seggio numeroso, e in una sala dove possono intervenire ed intervengono tutti gli elettori interessati ad impedire che estranee persone usurpino siffatta qualità;
- « Considerando per conseguenza, quando una persona munita del certificato, si presenta ed è ammessa a votare senza contraddizione di alcuno dei presenti, la presunzione della identità è tale che non si potrebbe credere indebolita senza prove concludenti:
- « Considerando che nel caso presente, quanto alla terza sezione, non si ha che un asserto di tre reclamanti, i quali aspettarono a farlo quando si chiudeva il verbale, senza poter indicare quale persona abbia sostituito se stesso all'elettore che eglino asseriscono assente; e che quanto alla sezione seconda, si hanno pure soltanto le nude asserzioni di quattro reclamanti, i quali tacquero davanti all'ufficio ed alla sezione, per andare a protestare davanti all'ufficio della sezione prima, dove nessuno era in grado di contraddirli, senza neppure là indicare alcun che rispetto all'individuo che, secondo loro, avrebbe indebitamente votato;
- « Considerando che a questi reclami così spogli di prova e di verisimiglianza, le parti non hanno fatto seguire alcun documento in proposito, alla Segreteria della Camera, nè alcuna protesta dal lato di quegli elettori, del cui nome si pretende essere stato abusato:
- « Considerando per un di più che anche togliendo tre voti dal numero di coloro che votarono, o dal numero dei suffragi riportati dall'eletto, la maggioranza resterebbe sempre all'eletto medesimo;
- « Conchiude perchè piaccia alla Camera convalidare l'elezione dell'enerevole Pietro Bastogi a deputato del 1° collegio di Livorno.
- « VARE, relatore MANTELLINI, presidente. » PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Giunta per l'approvazione dell'elezione dell'onore-vole Bastogi a deputato del 1° collegio di Livorno.

(La Camera approva.)

#### PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Boselli a venire alla tribuna per presentare una relazione.

BOSELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione sul progetto di legge relativo al servizio della sanità marittima. (V. Stampato, n° 62-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'ABO-LIZIONE DEL DIRITTO DI RIESPORTAZIONE (OSTEL-LAGGIO).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'abolizione del diritto di riesportazione (ostellaggio).

Si dà lettura del progetto di legge:

« Articolo unico. Il diritto doganale di riesportazione (ostellaggio) è abolito. »

La discussione generale è aperta.

(Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discussione dell'articolo unico il quale viene approvato.)

Verrà stabilito il giorno in cui si voterà a scrutinio segreto questo disegno di legge.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE RELATIVO ALLA RIUNIONE IN UN SOLO DI VARI CAPITOLI DEL BILANCIO DELLA GUERRA PEL 1876.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per la riunione in un solo di vari capitoli di spese residue del bilancio della guerra pel 1876.

(Si dà lettura del disegno di legge.)

La discussione generale è sperta.

Nessuno chiedendo la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. Sono soppressi i capitoli 41, 42, 46, 47 e 50 del bilancio 1876 della spesa del Ministero della guerra. »

(È approvato.)

« Art. 2. In questo bilancio è istituito un nuovo capitolo di n° 52, con la denominazione Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali, resti passivi del 1861 e precedenti nelle provincie toscane, spese arretrate nelle guerre anteriori al 1861, spese straordinarie casuali e armamento della guardia nazionale mobile (legge del 4 maggio 1861, n° 143) e con lo stesso stanziamento dei capitoli ora soppressi, nella somma totale di lire 2,199,093 57, da essere ripartita in cinque articoli di esso capitolo 52. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro delle finanze.

DEPRETIS, presidente del Consiglio, ministro per le finanze. Alcune parole alla fine di quest'articolo io non potrei ammetterle, e pregherei la Commissione a consentire di eliminarle.

Vi si dice che la somma deve « essere ripartita in cinque articoli di esso capitolo 52. »

Ora, il riparto di un capitolo in articoli appartiene al potere esecutivo e non alla Camera. Così dispone la legge di contabilità, ed è perciò che io pregherei la Commissione di riflettere se non convenisse di sopprimere queste ultime parole; in caso diverso si verrebbe a creare un precedente per cui la Camera non solo voterebbe il bilancio per capitoli, ma lo voterebbe anche per articoli, il che sarebbe in contrasto con le disposizioni della legge vigente sulla contabilità dello Stato.

CADOLINI. (Della Commissione) Lo scopo pel quale la Commissione ha creduto di fare questa proposta, è quello di ottenere che i conti relativi ai cinque capitoli, che andrebbero ad essere soppressi, rimangano sempre distinti; affinchè la Camera possa a tempo opportuno apprendere dai consuntivi per quali titoli le spese saranno fatte, anche allorquando con questa legge i cinque capitoli si troveranno riuniti in un capitolo solo. La Commissione aveva anzi esaminato se non fosse il caso, non di fondere i cinque capitoli in uno solo, ma di autorizzare il Ministero a ordinare per decreto reale, fra i capitoli stessi, gli storni che si renderanno necessari per la insufficienza degli uni in relazione colla eccedenza degli altri capitoli, secondo i bisogni che si potranno presentare.

Quindi, se l'onorevole ministro crede preferibile quest'altro sistema, di dare la facoltà di fare gli storni da un capitolo all'altro, propendo a credere che la Commissione sarà disposta a consentire.

La Commissione aveva creduto di adottare il sistema proposto perchè l'articolo 29 della legge di contabilità vieta al Ministero di fare gli storni da un capitolo all'altro; ma dat canto mio non avrei nessunissima difficoltà. Anzi io troverei che il sistema più opportuno sarebbe appunto quello di accordare al Governo la facoltà di fare gli storni da un capitolo all'altro, perchè così operando si otterrebbe egualmente lo scopo di autorizzare il Governo ad impiegare, per le spese indicate in alcuni capitoli, l'eccedenza di somme stanziate negli altri capitoli che sono contemplati dal progetto di legge.

Se l'onorevole ministro intende di entrare in questa vin, credo che ci metteremo facilmente d'accordo. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO PER LE FI-NANZE. Mi spiace di non potere entrare nella via indicatami dall'onorevole Cadolini.

Io tengo a che si facciano le minori variazioni possibili alla nostra legge di contabilità. È una legge fondamentale, è la norma della gestione finanziaria dello Stato, e meno se ne esce meglio è. Anche colla nuova proposta dell'onorevole Cadolini si creerebbe un precedente al quale io non potrei associarmi, cioè si verrebbe a sancire oggi, in questa legge, un primo atto, col quale la Camera distruggerebbe nei casi particolari la disposizione generale, fondamentale, che al potere esecutivo è vietato lo storno da capitolo a capitolo.

Qual è lo scopo per cui si domanda la riunione in un solo capitolo di questi diversi residui del bilancio del Ministero della guerra? La ragione è questa. Che la somma stanziata in alcuni di questi capitoli è esuberante al bisogno; mentre in altri la somma stanziata è insufficiente. Da ciò è nata l'idea di chiedere alla Camera la riunione di questi diversi capitoli in uno solo, affinchè, stando sempre nei limiti della spesa complessiva dei cinque capitoli, si potesse dall'amministrazione della guerra far fronte a tutti i bisogni.

E noti la Camera che questo fatto si è di già ripetuto parecchie volte nella legge dei bilanci. Parecchie volte, nel bilancio dei lavori pubblici (conosciuto molto bene dall'onorevole Cadelini) si sono riuniti in uno solo diversi capitoli, i quali erano, come in questo caso, in parte insufficienti ed in parte eccedenti al bisogno; e se n'è fatto un capitolo complessivo. Però nella Commissione del bilancio si è molto opportunamente notato, che questo era un tale atto che non poteva essere fatto che dal potere legislativo; i capitoli debbono rimanere intatti e invariabili; perchè il cambiare la destinazione di una somma iscritta in un capitolo, è un tale atto che per sua natura spetta al legislatore. Questo è il motivo per cui si è presentata questa legge, per riunire in uno solo i cinque capitoli suaccennati.

Non accetto poi l'altro sistema, perchè la legge lascia assolutamente al potere esecutivo la distribuzione in articoli della spesa portata in un dato capitolo; e questo sarebbe il primo, il primissimo caso in cui la Camera verrebbe a dire al potere esecutivo: farete la tale distribuzione, in tali e tanti articoli. Questa distribuzione spetta al potere esecutivo, ed è fatta da lui; la legge vuole che, appena approvato il bilancio, la spesa iscritta in un capitolo si distingua in articoli. Per ciò poi che riguarda la contabilità, non vi è nulla che venga ad impedire che si consegua quell'effetto a cui mira la Commis-

sione, giacchè la distinzione in articoli è fatta immediatamente dopo approvata la legge dallo stesso ministro della guerra.

Io prego quindi vivamente la Commissione a non insistere in quest'ultima parte del suo articolo 2, ed a lasciare che la distinzione in articoli sia fatta dal potere esecutivo come è voluto dalla legge di contabilità.

CADOLINI. (Della Commissione) L'onorevole ministro non ha risposto per intero a quanto io ho accennato. Colla sua proposta non si raggiunge lo scopo che la Commissione si propose di ottenere, cioè che dai consuntivi si possa più tardi desumere in qual modo questa somma sarà stata ripartita sui cinque titoli di spesa in cui deve essere impiegata.

È bensì vero che spetta al ministro di ripartire le somme in articoli, ma ciò non impedisce che, pur lasciando al ministro la cura di ripartire le somme, si indichi al potere esecutivo che il numero e le intestazioni degli articoli corrispondano ai capitoli che verranno soppressi. Se si provvede diversamente non si potrà sapere in qual modo questa spesa sarà ripartita, ed in quali proporzioni la somma complessiva verrà attribuita ai cinque titoli che sono indicati nel nuovo capitolo nel quale saranno compendiati i cinque capitoli ora esistenti. Del resto, se l'onorevole ministro vuol raggiungere lo scopo in altro modo che corrisponda meglio alle esigenze della contabilità, egli non avrebbe da fare altro che proporre una legge in cui sieno determinati gli storni che si devono fare fra un capitolo e l'altro. Se al ministro risulta che uno dei capitoli è eccedente per una data somma ed un altro presenta una deficienza di una somma corrispondente alla eccedenza degli altri capitoli, proponga fin d'ora di modificare gli stanziamenti...

MINISTRO PER LE FINANZE. Non si è mai fatto.

CADOLINI. (Della Commissione)... nella forma e nella misura che corrisponda ai bisogni, perchè la fusione dei cinque capitoli di arretrati in un solo capitolo lascia sempre il desiderio di conoscere in qual modo quelle somme verranno a suo tempo spese in relazione cogli impegni esistenti in questo momento.

FARINI. Io ho avuto l'onore più volte di essere relatore del bilancio della guerra e credo che sia necessario mettere le cose sotto il loro vero punto di vista.

Nessuno più di me fu esigente e severo nel costringere il Ministero ad applicare rigorosamente la legge di contabilità nella somma dei bilanci, ma siccome colla forma dell'articolo 2 quale è proposto dalla Commissione del bilancio, la Camera si arrogherebbe una facoltà che la legge di contabilità lascia intera al potere esecutivo, così io combatto la proposta della Commissione.

Le ragioni che l'onorevole Cadolini adduce per propugnare la forma dell'articolo 2 proposta dalla Commissione, sono, mi permetta il dirlo, speciose ma non sode, in quanto che esse si fondano sopra la supposizione che il bilancio consuntivo della guerra sia redatto per articoli mentre dacchè ho avuto l'occasione di occuparmi dei bilanci della guerra non ho mai visto uno dei suoi consuntivi redatti articolo per articolo.

Egli è vero che sarebbe desiderabile lo avere redatti, tanto il preventivo quanto il consuntivo, in altrettanti articoli che si corrispondessero fra di loro, perchè questa sarebbe la vera maniera perchè i consuntivi di un anno potessero servire di regela insieme alla fattura dei preventivi dell'anno successivo.

Ma intorno a ciò non esiste alcuna prescrizione nella legge di contabilità, ed in fatto i consuntivi dei bilanci della guerra furono tutti sempre redatti per capitoli.

Quindi la ragione addotta dall'onorevole Cadolini per sostenere la proposta della Commissione, è speciosa, e a mio giudizio, si deve mantenere la formola dell'articolo 2 tale quale fu proposta dall'onorevole ministro.

cadolini. (Della Commissione) Mi ducle che non sia presente l'oncrevole Mantellini il quale ha formulato l'articolo in questo modo, e mi ducle poichè egli stesso avrebbe potuto dimostrare l'opportunità delle ultime parole dell'articolo stesso. Dal canto mio ciò che sosteneva nel seno della Commissione, l'ho già detto, è che si debba dare al Ministero la facoltà di fare gli storni da un capitolo all'altro, poichè in tal modo potremo vedere nei rendiconti finali quali somme pei diversi titoli saranno state spese.

Se l'oncrevole ministro non crede di accettare questo sistema, proponga le modificazioni ai capitoli secondo le esigenze dell'amministrazione, e faremo una legge per modificare gli stanziamenti.

Questo, secondo me, à il sistema più preciso e quello che ci toglie dalla necessità di fare un'eccezione alle disposizioni della legge di contabilità.

Credo che l'onorevole Farini non possa a meno di aderire a quest'idea, poichè egli stesso si ricorderà come un'altra volta venne presentata alla Commissione del bilancio la proposta di fondere in uno solo questi cinque capitoli e come la Commissione del bilancio non abbia voluto ammetterla. Si tratta di introdurre per legge nei capitoli le modificazioni che il ministro ritiene necessarie, mantenendo ferma la somma complessiva dei cinque capitoli.

Mi sembra che a tale provvedimento nessuno potrà fare opposizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cadolini avendo fatto allusione all'assenza dell'onorevole Mantellini, relatore di questo progetto di legge, mi corre obbligo di dichiarare alla Camera che egli mi ha fatto conoscere essere nell'impossibilità di recarsi alla seduta per ragioni di salute.

Onorevole presidente del Consiglio, ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MINISTRO PER LE FINANZE. La differenza che esiste fra il Ministero e la Commissione sta nel determinare fin d'ora il numero degli articoli. La Commissione può precisare meglio la dizione di questo capitolo; può respingere la legge, ma non credo che segua le buone norme e rispetti la legge di contabilità, quando dice al potere esecutivo: voi dividerete la somma inscritta in questo capitolo in cinque articoli con le tali denominazioni. Questo sistema è assolutamente inammessibile, e nessuno che voglia rispettata la legge attuale di contabilità può accettarlo. Col far questo la Commissione esce dalle norme ordinarie, perchè la determinazione del numero degli articoli in cui deve dividersi ciascun capitolo è dalla legge riservato al potere esecutivo. Quando la legge sarà votata, il potere esecutivo dividerà il capitolo in due, tre, quattro o cinque articoli, secondo il bisogno; nel consuntivo si vedrà in qual modo la spesa sarà stata erogata, ma più in là non si può andare.

Se il capitolo 2, per la parte in cui si specifica la natura della spesa, resta come è, nulla ho a dire, ma prego la Commissione di sopprimere le ultime parole che dicono: « da essere ripartito in cinque articoli di esso capitolo 52. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta la soppressione delle parole indicate dal presidente del Consiglio?

ARNULFI. (Presidente della Giunta) La Commissione aderisce alla proposta dell'onorevole ministro.

FARINI. Io ricordava perfettamente come altra volta nella Commissione del bilancio essendosi presentata la proposta di riunire in un solo nuovo capitolo i residui passivi dei più capitoli dell'anno precedente, la Commissione medesima avesse ritenuto di non ammetterla, ma la cosa si presenta ora diversamente. Allora la Commissione del bilancio vedendo senza cenno, senza giustificazione alcuna, senza una legge speciale come questa, agglomerati in un capitolo degli stanziamenti che provenivano da più capitoli degli anni precedenti, invitava sempre il Governo a presentare un disegno di legge

speciale, non ritenendosi autorizzata, senza di essa, ad ammettere siffatta riunione.

A queste decisioni ha ottemperato il Ministero, presentando la legge attuale.

Io non starò a ripetere quello che il presidente del Consiglio ha ripetutamente detto oggi, vale a dire che la Camera usurperebbe delle facoltà che spettano al potere esecutivo nel volere tassativamente determinare il numero degli articoli in cui deve essere diviso questo capitolo.

So bene che l'onorevole Cadolini vorrebbe che si potesse tener conto di tutte quante le spese, per ogni singolo titolo, per ogni singolo oggetto, dal loro nascere, per dir così, sino alla loro estinzione; indi gli storni da capitolo a capitolo che egli propugna per raggiungere il suo intento, il quale però non sarebbe conseguito completamente che mantenendo i cinque capitoli, invece di farne uno. Perchè il proposito di conservare la traccia d'ogni singola spesa dopo che si sarà riunita la somma in un solo capitolo, il proposito di vedere nei consuntivi quanto si spese per conto di ognuno dei cinque antichi capitoli, non potrà essere raggiunto dal momento che, ripeto, i consuntivi non sono compilati per articoli, ma sibbene per capitoli.

Quindi a me pare che la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio debba essere accettata.

cadolini. (Della Commissione) Debbo dichiarare che mi duole assai della causa da me ignorata per la quale è assente l'onorevole Mantellini, mentre attribuiva la sua assenza alla supposizione che questo progetto di legge non venisse subito in discussione.

Del resto, la Commissione, nella sua maggioranza, almeno dei presenti, aderisce alla soppressione delle ultime parole di quest'articolo, cioè: da essere ripartito in cinque articoli di esso capitolo 52.

Dal canto mio mantengo ferma la mia opinione, ma la maggioranza della Commissione accetta questa soppressione.

PRESIDENTE. Siccome la Commissione aderisce a questa soppressione, se non vi sono altre osservazioni, rimangono soppresse le parole ultime di quest'articolo 2: « da essere ripartita in cinque articoli di esso capitolo 52. »

Rileggo l'articolo con questa soppressione:

« Art. 2. In questo bilancio è istituito un nuovo capitolo di nº 52, con la denominazione Spese militari del 1860 e precedenti nelle provincie meridionali, resti passivi del 1861 e precedenti nelle provincie toscane, Spese arretrate nelle guerre anteriori al 1861, Spese straordinarie casuali, e armamento della guardia nazionale mobile (legge del

4 maggio 1861, nº 143) e con lo stesso stanziamento dei capitoli ora soppressi, nella somma totale di lire 2,199,093 57. »

(È approvato.)

S'indicherà il giorno in cui si dovrà procedere alla votazione a scrutinio segreto su questo progetto di legge.

Ora l'ordine del giorno recherebbe: classificazione in seconda categoria di alcune opere idrauliche nelle provincie venete.

L'onorevole ministro dei lavori pubblici avendo fatto sapere che per ragioni di servizio non gli è possibile d'intervenire alla seduta, perciò questo progetto di legge sarà posto all'ordine del giorno dopo il bilancio dell'entrata.

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULL'ORDINA-MENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI E SUL MIGLIORA-MENTO DELLE CONDIZIONI DEI LORO MAESTRI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per l'ordinamento delle scuole elementari, e miglioramento delle condizioni dei loro maestri.

Prego la Camera di avvertire che il progetto di legge che viene in discussione è quello intitolato: Nuovo progetto della Commissione, che trovasi stampato nel fascicolo avente il nº 12-B.

La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare si passerà alla discussione degli articoli.

- « Art. 1. È aumentato di un decimo il minimo degli stipendi di ciascuna categoria fissato dalle tabelle annesse alle vigenti leggi.
- « Nei comuni al disotto dei mille abitanti, e dove l'imposta fondiaria ha già raggiunto la misura massima consentita dalle leggi, i maestri riceveranno in forma di sussidio dal Governo l'aumento indicato. »

L'onorevole Fossa ha facoltà di parlare su quest'articolo.

FOSSA. Io voterò questo progetto di legge, sebbene da lungo tempo sia mio fermo proposito di non dare mai voto favorevole a proposte negli effetti delle quali vi sia quello di aumentare gli oneri e le spese obbligatorie alle provincie ed ai comuni, senzachè contemporaneamente e con una nuova entrata siano loro forniti i mezzi di farvi fronte.

Voterò questo progetto di legge per eccezione, e perchè anch'io ritengo che veramente deplorevoli e tali da meritare tutta la considerazione del Parlamento e del Governo siano le condizioni dei maestri elementari, di cotesti benemeriti e negletti martiri della pubblica istruzione, a cui abbiamo tante volte fatto sperare un qualche miglioramento e per i quali fu il « prometter lungo con l'attender corto. » E duolmi anzi che soltanto oggi questo progetto di legge sia venuto in discussione; e duolmi ancora e massimamente che esso non sia tale da arrecare alla benemerita classe dei maestri maggiori vantaggi, tutti i vantaggi a cui la medesima ha diritto.

Ma, mentre accetto di buon grado il progetto di legge, in quanto esso apporta un aumento allo stipendio dei maestri e rende meno precaria la loro posizione, io vorrei che l'articolo 1 ora in discussione fosse modificato in modo da rendere il concorso dello Stato nella spesa più esteso, più equo e più efficace. Il comma secondo dell'articolo stabilisce che nei comuni al disotto dei mille abitanti, e dove l'imposta fondiaria ha raggiunto la misura massima consentita dalle leggi, i maestri riceveranno in forma di sussidio dal Governo l'aumento indicato, cioè il decimo. Or bene, io vorrei che dove è detto: « nei comuni al disotto dei mille abitanti, » si dicesse: « nei comuni al disotto dei tre (o almeno due) mila abitanti. » Io vorrei insomma che fosse allargato l'obbligo del concorso dello Stato.

Il criterio prescelto per determinare il concorso dello Stato, consistendo nel numero degli abitanti del comune, a parer mio, non è il più esatto, il più corretto. Vi sono dei comuni i cui abitanti non arrivano al numero di mille, e che si trovano in condizioni relativamente assai migliori di quelle di comuni di una popolazione maggiore del doppio, del quadruplo, per non dir di più. Altri comuni vi sono, e sono specialmente quelli della parte alpestre del paese, che, di una popolazione superiore ai mille abitanti, sono frazionati in borgate assai distanti l'una dall'altra, e fra le quali difficilissime sono le comunicazioni. O queste borgate hanno una popolazione di 500 anime e la scuola è obbligatoria per legge, o hanno una popolazione inferiore e il comune è tuttavia costretto, se non dalla legge, dal ben apprezzato interesse della pubblica istruzione, a mantenervi la scuola, perchè i fanciulli di quelle borgate non potrebbero approfittare della scuola del capoluogo del comune. Nell'un caso e nell'altro il comune è obbligato a sostenere per questo oggetto gravissime spese.

Escludete questi comunidal benefizio del concorso della pubblica istruzione, e voi riescirete ad uno scopo tutt'affatto contrario a quello che vi prefiggete con questo progetto di legge, che è di giovare col sussidio all'istruzione pubblica, perchè quei comuni cancelleranno dai loro bilanci tutte le spese per l'insegnamento le quali non siano strettamente

obbligatorie per legge; e tutte le scuole di quelle borgate saranno chiuse, ed anche per la scuola del capoluogo si farà dal comune il meno possibile.

Che più? Vi hanno comuni, i quali, tuttochè di una popelazione di più migliaia di abitanti, per le molte spese obbligatorie che debbono sostenere, e maggiormente per le spese della pubblica istruzione, versano in condizioni finanziarie tristissime e molto peggiori di quelle di piccoli comuni i quali non hanno che l'obbligo di pochissimi servizi pubblici e pochissime spese.

Il criterio del numero degli abitanti, adottato dal Ministero e dalla Commissione, si appalesa fallace ed ingiusto anche sotto altro rapporto. In alcune regioni del paese i comuni sono in genere piccoli, ad esempio in Lombardia; in altre sono invece più grossi, come nelle provincie meridionali. Solo che voi innalziate a 1500 il numero degli abitanti, lo Stato, nella provincia di Como, dovrà pagare esso, anzichè i comuni, l'aumento del decimo ai maestri. Diversamente accadrà nelle provincie di altre regioni, massime in quelle del sud. Ciò porterà ad una disuguaglianza di trattamento, la quale si traduce in ingiusta, incostituzionale disuguaglianza d'imposta.

Allargando, come io proporrei, l'obbligo del concorso del Governo, questi inconvenienti non scompariranno affatto, ma saranno almeno di molto diminuiti.

Io ben prevedo le difficoltà che dall'onorevole ministro e dalla Commissione mi saranno opposte; prevedo che essi mi risponderanno che con il mio emendamento si porterebbe un nuovo aggravio alle finanze dello Stato.

Io altra volta proposi alla Camera lo stanziamento nel bilancio dello Stato di una grossa somma per l'istruzione elementare e popolare. Persisto nelle mie idee, e mi conforta nelle stesse l'esempio di altre nazioni, di quelle più avanzate sulla via del progresso civile. Noi vogliamo diffusa la pubblica istruzione elementare e popolare; vogliamo dappertutto una scuola ed un abile, abbastanza ricompensato, maestro. Credetemi, insino a che penseremo di raggiungere lo scopo dettando leggi senza andare in soccorso ai comuni con larghi ed efficaci sussidi, noi daremo una prova di più dei nostri patriottici desiderii, ma i fatti resteranno come sono.

Io mi riservo di formulare una proposta concreta, se lo crederò conveniente, dopo che avrò udite le risposte che l'onorevole ministro e l'onorevole relatore della Commissione saranno per darmi.

PRESIDENTE. L'onorevole Bonghi ha facoltà di parlare.

BONGHI. Io farò assai brevi considerazioni su questo progetto di legge. Non mi lagnerò punto che vi si vedano così diradate le disposizioni della legge presentata da me, quantunque a me paressero tutte necessarie per ordinare meglio l'istruzione elementare nel regno, ed anzi io mi fossi proposto di aggiungerne una nella discussione, la riconferma ciò è dire e l'uniforme estensione dell'obbligo dell'istruzione elementare. Lo aveva diffatti visto coll'esperienza, come l'avrà visto già l'onorevole Coppino, che parecchi comuni anche grossi, anzi appunto i più grossi, si sono ricusati a compiere quella coscrizione scolastica, che io credeva e credo che il potere esecutivo avesse potuto loro imporre, anche pel solo effetto della legge concernente il registro della popolazione, che ciascun comune deve pure eseguire.

Poichè adunque i comuni grossi recalcitravano a quello che è il primo fondamento dell'istruzione elementare, la statistica della popolazione scolastica, io credeva che si sarebbe dovuto fin d'ora sancire per legge precisamente l'obbligo dell'istruzione, affinchè l'amministrazione, sin nei primi passi di un'applicazione effettiva e vigoresa della legge, non trovasse ostacolo ad avanzare.

E devo anche dire che un progetto di legge ristretto al solo miglioramento della condizione dei maestri, e che neanche abbraccia e scioglie tutto questo unico problema che si propone, mi pareva e mi pare cesa poco degna, quando l'istruzione elementare stessa richiede pure tante riforme nel suo ordinamento. Ad ogni modo io di ciò non mi voglio lagnare, nè fare questione ora; anzi vi trovo una cagione di rallegrarmi in ciò che questa restrizione, questo raggrinzamento, per così dire, fatto dalla Commissione, del mio progetto di legge, e a cui aveva già acconsentito io stesso, mi conferma nell'opinione più volte espressa da me in questa Camera, cioè che le leggi dell'istruzione pubblica è tanto meno disperato di farle passare, quanto più brevi esse sono, di guisa che bisogna restringerne l'oggetto il più che si può; e la presente esperienza prova quello che io diceva giorni sono, essere cioè piuttosto impossibile che difficile il votare in Parlamento una legge complessiva sull'istruzione superiore.

Ora, fatto questo poco di preambolo, io restringo il mio discorso a poche osservazioni sugli articoli che ci stanno dinanzi, a cominciare dal primo.

Tutti siamo d'accordo sull'oggetto; non si tratta se non di vedere il modo più conveniente di raggiungere lo scopo, ed è perciò che le mie osservazioni saranno tutte quante positive e tratte dal testo stesso del progetto di legge, nè mi arbitrerò di riproporre quegli altri mezzi di sussidio e di miglio-

ramento, che avevo già proposti nella mia legge, ma non vedo riprodotti in quella che ci sta dinanzi. Prego pertanto la Commissione e l'onorevole ministro a prestarmi la loro benevola attenzione per pochi minuti, giacchè io non intendo insistere più oltre del bisogno, e lascierò a loro d'approvare o rigettare le modificazioni che andrò suggerendo.

Nel paragrafo primo dell'articolo 1 è detto che « è aumentato di un decimo il minimo degli stipendi di ciascuna categoria fissata dalle tabelle annesse alle vigenti leggi. »

Ora, non solo vi sono in ciò leggi vigenti diverse nelle varie parti d'Italia, ma in alcune parti non ve n'ha alcuna; sicchè crederei più confacente al fine che la Commissione ed il Ministero si propongono o di allegare qui la tabella della legge del 1859, ovvero di aggiungere una tabella nuova alla legge presente. Forse, quando si venisse a questo secondo partito, e si facesse la tabella, si vedrebbe che con l'aumento del decimo vengono fuori per alcuni stipendi somme che sarebbe forse assai meglio rotondare con qualche piccolissimo vantaggio dei maestri e senza nessun danno sensibile delle finanze dei comuni e dello Stato. Io adunque crederei meglio che una tabella fosse annessa alla presente legge, o almeno si prendesse quella della legge del 1859. Quando questo non si facesse, succederebbe che in parecchie provincie il Governo continuerebbe a trovare le difficoltà che trova ora, per la mancanza di una legge; e in tutte poi troverebbe, per una ragione diversa, un'altra difficoltà molto grave, alla quale prego la Commissione di avvertire, se non s'inserisce qui un'altra speciale disposizione.

Io ho osservato che, secondo l'interpretazione data dal Consiglio di Stato a questa stessa legge del 1859, rispetto agli stipendi dei maestri, l'amministrazione può obbligare i comuni ad iscrivere nel loro bilancio le somme corrispondenti al minimo di stipendio fissato dalla legge, ma non può obbligare i comuni a pagarlo; sicchè può succedere e succede questo fatto, che nel bilancio del comune sia iscritta la somma e che d'altra parte il maestro non riceva la somma stanziata. Sicchè, se non introduciamo qualche prescrizione, la quale provveda a ciò, succederà il medesimo di quello che succede ora; solamente succederà rispetto ad un minimo alquanto superiore a quello che è fissato oggi.

Oggi, vi sono dei minimi stabiliti per legge; ora, i maestri sono essi da per tutto pagati secondo questo minimo? No. Nella legge è stabilito; eppure i maestri questo minimo non lo riscuotono sempre. Vale a dire che, quando voi avrete pubblicata questa nuova legge, non riscuoteranno in parecchi comuni uno stipendio eguale al minimo che sta-

bilite ora, come non ne riscuotono presentemente uno eguale a quello che le leggi attuali stabiliscono. E non si creda che sia piccola questa differenza.

Mi ricordo di aver fatto compilare una statistica, che non ho ora del tutto presente alla memoria, una statistica delle maestre le quali hanno uno stipendio minore di quelle 333 lire, che accorda loro la legge del 1859. Ebbene questa statistica porta che le maestre non riescono ad avere le 333 lire nel terzo, se non sbaglio, o nel sesto dei comuni; e che la media dello stipendio delle maestre, non è di 333 lire, ma di 256. Adunque non basta fissare gli stipendi minimi; bisogna introdurre qualche disposizione, per la quale i comuni sieno obbligati a pagare questo minimo; ed ogni patto tra maestro e comune, che faccia contentare il primo di una somma minore, sia dichiarato nullo.

Ora veniamo al secondo paragrafo di questo articolo 1.

S'intende mantenere, o no, l'articolo 343 della legge del 1859; per il quale i comuni al disotto di 500 abitanti sono esenti dell'obbligo di conformarsi negli stipendi alla tabella? Questa disposizione della legge del 1859, s'intende averla abrogata, col secondo paragrafo dell'articolo 1 della legge attuale? La difficoltà vera dell'istruzione primaria è nei centri piccoli di popolazione, non nei grandi. Là è l'ostacolo grande ad introdurvi e mantenervi la scuola. Quindi, se noi continueremo ad eccettuare dal benefizio della legge presente, come sono eccettuati dall'anteriore, i maestri dei comuni al disotto di 500 abitanti, dovremo continuare altresì a nutrire assai poca speranza di vedere diffusa l'istruzione popolare nelle campagne e nei centri di popolazione minori.

Io vorrei dunque che si ritenesse abrogato l'articolo 343 della legge del 1859; e mi parrebbe che
anche così si sarebbe fatto poco. L'ostacolo ad una
pronta, efficace diffusione dell'istruzione popolare
nasce quasi tutto dal disgregamento della popolazione, e dalla troppo grande quantità dei centri
di questa. I comuni sono in assai minor numero
dei centri di popolazione, un terzo forse. Tutte le
prescrizioni della legge non resteranno che assai
lontane dal bisogno, se prendeno ad oggetto e
guardano il comune solo. C'è, per esempio, un comune nella provincia di Lucca, il comune di Capannori, che ha più di 40 mila abitanti, i quali pure
vivono così disgregati che nessun suo centro di popolazione arriva a 500 abitanti.

Per fare quindi legge efficace, non bisognerebbe parlare qui di comuni, ma di centri di popolazione; e davvero il legislatore del 1859 se si dirige soprattutto a quelli, non trascura questi. Noi siamo

in un paese nel quale l'entità comunale è molto variamente diversa dall'entità reale, che è fondamento a quella, cioè a dire, l'aggruppamento degli abitanti. Ad ogni modo, se si vuole parlare solo di comuni, come fa il presente progetto di legge, si procuri almeno di chiarire, che s'abbracciano e si comprendono tutti.

Spero altresì che la Commissione intende che sia con quest'articolo abrogato il paragrafo ultimo dell'articolo 341, se non isbaglio, quello, cioè a dire, che per le maestre riduce di un terzo il minimo fissato dalla tabella. Io credo che si deve abrogare per due ragioni: l'una che nella legge napoletana del 1861 questa falcidia allo stipendio minimo non è fatta per le maestre; l'altra ragione è questa, che davvero è così misera, pietosa e lagrimevole la condizione delle maestre, con uno stipendio di lire 333, che sarebbe rincrescevole non accordare loro l'aumento del decimo che sopra queste. E tanto più ora che vediamo andare scemando tanto gli alunni delle scuole normali maschili, e la maestra si reputa, almeno per le classi inferiori, egualmente adatta dell'uomo ad insegnare, anzi più adatta.

lo spero dunque che la Commissione voglia aggiungere una tabella alla presente legge, che sarà il meglio; e così pure che essa voglia specificare, che si intende abrogato l'articolo 443 della legge 1859, che esclude i comuni di popolazione inferiore ai 500 abitanti dall'obbligo di conformarsi a quella, ed abrogato altresì il paragrafo 3 dell'articolo 341, che riduce di un terzo il minimo di stipendio per le maestre.

MORINI. Io non mi oppongo in massima al progetto della Commissione, anzi l'accetterò ben volentieri, qualora la Camera gli faccia buon viso. Solo mi permetto di richiamare l'attenzione della Commissione sopra gli inconvenienti che dalla compilazione propostaci del comma secondo dell'articolo in discussione possono derivare ai comuni. Per esempio, basterà che un comune tocchi anche per un sol anno la cifra di mille abitanti perchè sia dal sussidio escluso?

Parmi che cotesta interpretazione sarebbe affatto centraria alla natura, all'indole del criterio stesso della popolazione, criterio che deve essere stabile per un certo periodo di tempo onde conformarvi i dati delle funzioni economiche della produzione e della consumazione; dati che costituiscono la ragione dell'importanza maggiore che si attribuisce ad una più fitta e numerosa popolazione in confronto di altra minore.

Si dovrebbe quindi per il censimento d'agli abitanti riferirsi se non al decennio, almeno al quinquennio di stabilità di cui parla l'articolo 202 della legge comunale.

Io non voglio presentare emendamenti, ma li consiglio. Si potrebbe quindi aggiungere dopo la parola abitanti, le seguenti; « o non al di sopra di tale numero per la durata di un quinquennio. »

L'altra osservazione che intendo di fare è la seguente: Io non potrei accettare le parole ha già raggiunto, inserte nello stesso alinea. Ma come mai, un comune che in epoca non sospetta, per esempio, nelle tornate attuali di primavera, ha deliberato una opera pubblica il cui ammontare, dovendo essere allogato nel bilancio per l'anno 1877, spingerà il comune stesso oltre il massimo della imposta addizionale, come mai, dico, questo comune che oltrepasserà tosto, ma non ha già superato all'epoca in cui, secondo la regola generale, comincierà ad essere obbligatoria la legge (giacchè nel progetto nulla si stabilisce a questo riguardo in contrario alle norme generali) sarà per questo fatto di piena buona fede posto in condizione di non poter aspirare al sussidio?

Questa conseguenza sarebbe troppo anormale, e me lo perdoni la Commissione composta di tanti egregi ed intelligentissimi uomini, questo sarebbe un vero castigo ingiusto perchè immeritato.

Anche a questo inconveniente facile sarebbe il rimedio surrogando alle parole: « ha già raggiunto » queste altre « raggiungerà nel bilancio per l'anno 1877, » il resto come nell'articolo proposto.

Lascio alla Commissione piena libertà di azione, giacchè la mia intenzione era ed è di limitarmi ad additarle cotesti inconvenienti che si presentano alla prima lettura dello schema proposto.

Dunque due sono le questiosi. La prima: per quanto tempo deve essere permanente la cifra della popolazione che sarà dalla Camera adottata? Da quali dati vuolsi desumerla?

PISSAVINI. Dal consimento.

MORINI. Ma, onorevole Pissavini, il censimento del 1871 può bastare per le cifre di popolazione esistenti a quell'epoca, ma, a riguardo degli aumenti posteriormente verificatisi, bisognerà pure indicare quando e con quali elementi se ne deggia accertare la durata, se non si crede di lasciare in sospeso per un decennio la condizione dei comuni a riguardo degli effetti di questa legge, cioè sino al nuovo censimento del 1881.

La seconda questione consiste nel fissare un'epoca entro la quale quei comuni che sorpassassero il massimo dell'imposta possono fruire del sussidio, quand'anche all'attuazione di questa legge la loro sovrimposta fosse al di sotto dell'accennato limite, ed anche per raggiungere questo scopo ho accennato

il mezzo senza dare mano ai comuni per eludere la legge.

Mi sembra di essermi espresso abbastanza chiaramente, la Commissione faccia il debito suo.

MERZARIO. Ho domandato la parola per appoggiare la proposta dell'onorevole Fossa, la quale è di dare il sussidio a quei comuni che raggiungano almeno 2000 abitanti. Alle ragioni addotte dall'onorevole Fossa, mi permetto di aggiungere una ragione di altra specie.

Noi abbiamo molte provincie in Italia dove i comuni sono frequentissimi. Per esempio nella mia provincia di Como i comuni sono 541 e, specificando maggiormente, dirò che nel mio collegio elettorale di 50 mila abitanti vi sono 59 sindaci. Ora, tutti siamo d'accordo che bisognerebbe veder modo di ridurre un poco il numero di questi piccoli comuni, perchè possano meglio sostenere le molte spese che sono divenute obbligatorie. Ma con questa legge io credo che si crei un nuovo impedimento alla fusione di questi piccoli comuni. Imperocchè i piccoli comuni per ottenere il sussidio governativo alle loro scuole, si rifiuteranno ad annettersi ai comuni contermini; e così la presente legge avrà per effetto di creare un nuovo impedimento a queste fusioni tanto utili e necessarie.

E giacchè ho la parola, mi permetto di fare un'altra osservazione.

Io vorrei sapere se quest'aumento del decimo porterà uguale vantaggio a tutti i maestri, per ragione della tassa di ricchezza mobile. Nelle scuole urbane, per esempio, si è fissato pei maestri o per le maestre uno stipendio, io credo, di lire 800. Or bene, fino a questa somma lo stipendio è esente dall'imposta di ricchezza mobile. Ma, aggiungendovi un decimo, noi portiamo lo stipendio ad 880 lire; e così parte dello stipendio, cioè 420 lire, sarà soggetta alla detta tassa. Per conseguenza, mentre si danno ai maestri da una parte 80 lire, se ne tolgono loro, per altra parte, 30 o 40. Desidererei quindi che la Commissione trovasse modo che quest'aumento del decimo non fosse un'altra volta assottigliato ai poveri maestri e alle maestre, tanto più che esso non riesce a migliorare gran fatto le condizioni di queste benemerite persone, alle quali siamo molto larghi di parole, scarsissimi e ritenutissimi negli aiuti.

BONFADINI. Ho ascoltato con attenzione gli oratori che hanno sinora parlato, nella speranza che chiarissero un dubbio che mi rimane dopo l'esame del paragrafo 2 di quest'articolo.

È inutile che io dica che voterò con gran cuore questo disegno di legge e che felicito l'onorevole Coppino di essere riuscito a farlo pervenire, ristretto in meno ampi confini, innanzi alla Camera. È questa un'antica idea nella quale l'onorevole Coppino sa che ho avuto l'onore d'essergli compagno, ma debbo in proposito esporre un mio dubbio.

L'articolo 1 parla di una misura massima d'imposta fondiaria consentita dalle leggi.

Ora la legge non stabilisce un massimo che non si possa oltrepassare, la legge dice soltanto che quando un comune voglia oltrepassare certi limiti riguardo all'imposta fondiaria, deve rivolgersi alla deputazione provinciale. Non è dunque chiaro se la Commissione intende che il massimo del quale parla sia quello per oltrepassare il quale il comune deve fare pratiche stabilite dalla legge.

Inoltre mi preoccupo di un pericolo che possono correre i bilanci di molti comuni. È cosa evidente che molti comuni, una volta che la loro imposta fondiaria sia arrivata ad un certo limite, si indurranno a votare una spesa mortuaria, santuaria per una chiesa, per un campanile qualunque, per acquistare il vantaggio di vedere che il soprappiù della spesa occorrente per questi maestri sia portato a carico dello Stato.

Noi conosciamo molti di questi comuni; egli è evidente che se tutti procedessero con principii giusti ed equi, l'inconveniente non nascerebbe, ma sappiamo che molti comuni hanno una gran tenerezza per certe spese della natura di quelle che ho indicate, e ne hanno pochissima per l'istruzione elementare; a loro pare un gravissimo peso l'essere assoggettati a pagare 500 o 600 lire per un maestro elementare, mentre ne pagheranno molto volontieri 1500, supponiamo, per un campanile.

Non vorrei quindi che questo progetto di legge facesse nascere l'incentivo nei comuni di abbondare nelle spese non obbligatorie per arrivare a quel limite oltre il quale lo Stato s'incarica delle spese del loro bilancio; in altre parole non vorrei che il comune, per arrivare a questo limite, porti tutta la sua contribuzione comunale sopra l'imposta fondiaria, ed escluda le altre imposte che per legge sono consentite.

La legge non parla di queste altre imposte; un comune può arrivare al cento per cento sull'imposta fondiaria, e non ne avrà nessuna delle altre che sono stabilite per legge, e lo Stato viene in suo soccorso, mentre un altro comune può avere gravato moltissimo tutte le altre tasse di dazio-consumo, di fuocatico, di bestiame, d'imposta locativa, e rimanere dieci centesimi al disotto della tariffa dell'imposta fondiaria, e lo Stato non gli viene per nulla in soccorso.

Io quindi non propongo nulla per ora, ma sottopongo queste osservazioni al ministro, ed alla Comsessione del 1876 — discussioni — tornata del 12 giugno 1876

missione, pregandoli di esaminare se non sia il caso di modificare l'articolo in un modo che queste obbiezioni possano essere tolte.

COPPINO, ministro per l'istruzione pubblica. Comincierò dall'ultima osservazione dell'onorevole Bonfadini, il quale notò come il secondo comma dell'articolo primo possa dar luogo a dubbiezza, non determinando qual sia questa misura massima consentita dalla legge.

Conviene ricorrere alla legge sull'amministrazione comunale e provinciale, la quale determina quale sia il limite a cui può essere spinta la sovrimposta fondiaria per volontà dei comuni, ed oltre a quel limite prescrive che intervenga l'autorità della deputazione provinciale, la quale, prima di concedere che sia varcato, investiga se siensi applicate le altre tasse poste nella facoltà dei comuni; così mi pare che per questo titolo non rimanga alcun'incertezza.

Sebbene io riconosco che al fondo la cosa non può essere così determinata e chiarita come si vorrebbe. E la causa è forse a cercarsi nella stessa legge che ha perequato, come si dice, l'imposta fondiaria. Se questa per avventura non si trovasse dappertutto uguale e perfettamente rispondente così al valore come al frutto della proprietà, non solo si avrebbe a sospettare della poca sicurezza dei limiti, ma pure della relativa ristrettezza dei comuni.

L'onorevole Bonfadini ha soggiunto: può succedere che un comune, per gettare a carico del pubblico erario l'aumento del decimo che egli dovrebbe pagare, secondo la legge, esageri l'imposta fondiaria senza ricorrere a quelle altre tasse, alle quali egli pure sarebbe obbligato e facoltato.

Ora, questo dubbio dell'onorevole Bonfadini è stato anche dubbio mio; ma interpellando uomini competenti, e più la legge, appare che la deputazione provinciale non potrebbe permettere questo eccesso dell'imposta fondiaria, se non allorquando i comuni abbiano sperimentato quelle altre tasse. Ecco come noi troviamo nella tutela della deputazione provinciale un ostacolo a che il comune possa essere tentato a volere sottrarsi ad un legittimo onere ricorrendo a quello spediente che giustamente ha notato l'onorevole Bonfadini.

Detto questo, passo alle osservazioni, le quali furono opposte a questo progetto di legge, non intese a combattere i principii che lo informano, ma sì a dimostrare che l'aiuto che si vuol dare ai comuni e ai maestri, riesce troppo incompleto: e qui abbiamo il discorso dell'onorevole Fossa, aiutato dall'onorevole Merzario, i quali domandano che almeno questo concorso del Governo nel pagamento del decimo, si estenda non solo fino ai comuni che

arrivano a 1000 anime, ma anche a quelli i quali toccano la cifra di 2000.

Io prego gli onorevoli colleghi a considerare questo: certo è che io andrei melto volentieri nella loro opinione; io credo che lo Stato faccia poco per l'istruzione elementare; credo che la somma dei sussidi che stanzia l'Italia sia di troppo inferiore e alle necessità del nostro insegnamento elementare, e ai sottili stipendi dei nostri maestri e al confronto degli sforzi che fanno le altre nazioni in questa parte.

Io non dirò con quali poderose somme il più, non solo dei grandi, ma anche dei piccoli Stati europei aiuta l'istruzione elementare. La Camera molte volte l'ha inteso, ed in ispecie coloro i quali hanno qui parlato lo conoscono. Ma se, malgrado questa conoscenza che tutti abbiamo degli sforzi grandissimi che le altre nazioni fanno, conoscenza antica nostra; se malgrado le deplorabili condizioni in che sono molti maestri, eziandio antica nostra conoscenza, noi solamente ora veniamo a tentare con un molto piccolo progetto un molto piccolo miglioramento, egli è segno che ci debbe essere qualche cosa di più forte delle nostre intenzioni, che ci trattiene.

Ora quello che ci trattiene è appunto la cognizione dello stato nostro finanziario. Siamo noi in grado di potere ora, con un articolo di legge, obbligarci a concedere dei sussidi molto maggiori? E quelle medesime nazioni le quali danno sì valido impulso all'opera della istruzione elementare, vi si sono obbligate in virtù di legge?

Mi pare che qui bisogna distinguere due cose: Noi abbiamo qui una legge la quale, meno che sussidio all'istruzione elementare, si potrebbe dire legge di stipendi all'istruzione elementare.

La questione dei sussidi è una questione che deve rimanere libera, indipendente dagli obblighi che lo Stato assume per la loro durata. Infatti noi vediamo dappertutto i sussidi essere proceduti così: cominciare da principio da una piccola somma, ed andare man mano aumentando. Tutte le volte che la coscienza del paese voleva l'amministrazione più energicamente operasse per promuovere l'istruzione elementare, allora si concedevano dei fondi maggiori.

Tutti gli anni nel nostro bilancio ricorre la somma dei sussidi, la quale in un non lungo periodo da trecento o quattrocento mila lire che era, è venuta ad un milione e mezzo. Allora torna opportuno vedere se questa somma possa essere aumentata, affinchè una maggiore quantità di sussidi, posta in mano al Governo, operi, sia per la diffusione

delle scuole, sia per lo stabilimento dei buoni mae-

Quindi io accetterei volentieri che non solo i comuni inferiori a duemila anime potessero essere sussidiati, ma tutti indistintamente quelli che con qualsivoglia popolazione versano in vere e indeclinabili angustie, imperocchè il limite della possibilità dello spendere che abbiano i comuni non è stato tutto determinato, allorquando abbiamo detto: meno di mille abitanti, e meno che l'imposta fondiaria abbia raggiunto la misura massima. Anche al di là dei mille abitanti possiamo ritrovare dei comuni in cui la spesa dell'istruzione elementare sia pur grave, quando si ponga davanti a molte altre spese che pur debbono sostenere, e alle facoltà che abbiano d'imporre. Ammetto che i grandi comuni siano più ricchi, ma conviene riconoscere che spesso hanno molto maggiore necessità di spendere, e sarei tentato di dire che la causa dell'istruzione meglio sentono; e taluno rispetto ai loro bilanci, alla varietà e gravità degli oneri, a certo genere di doveri che la chiarezza loro impone, sostengono più grave peso e più aspro: ma qui mi pare che siasi voluto determinare piuttosto, da una parte, la buona volontà di fare che hanno la Camera e il Governo, e dall'altra riservare ad un'altra funzione il ministro dell'istruzione pubblica pei sussidi che avrà da accordare. Sarà questo uno stimolo, perchè i comuni si adoperino e facciano qualche cosa.

Credo anzi che sarebbe stata buona ventura se in questa stretta avessimo potuto ritrovare formule per cui si dicesse: « non a tutti indifferentemente i comuni, ma a coloro i quali si fossero dimostrati più volonterosi. » Ma questa era troppo difficile prescrizione, troppo minuta, e di fronte al carico che ha da venire allo Stato, non doveva forse essere soggetta a così sottili discussioni.

Mi dirà l'onorevole Fossa: accettate dunque di aumentare, di estendere questo limite dei mille abitanti ai due mila. Io ho accettato il progetto che la Commissione aveva dopo lungo studio redatto, appunto perchè nei modesti suoi limiti mi dava speranza di ottenere facoltà di portarlo innanzi al Parlamento, augurandomi che, come diceva l'onorevole Bonfadini, non solo sia qui entrato, ma che ne possa anche escire. Allorquando però qui si cambiassero i termini e il numero dei comuni venisse a crescere, e l'obbligo di questi sussidi diventasse molto maggiore, io dovrei fare fin da ora le più ampie riserve. Io so, col limite fissato, quale presso a poco è la spesa la quale graviterà sul bilancio dello Stato; coi limiti nuovi che mi si propongono, io non lo posso sapere e non lo debbo indovinare.

E quanto a questi limiti dirò all'onorevole Morini

il quale domandava: ma oggi avete un comune, il quale è di mille abitanti giusti, domani si aumenta di una unità, questo comune uscirà fuori dal quadro dei comuni sussidiati?

Camera dei Deputati

A me parve che un membro della Commissione avvertisse il Morini, che non ci era pericolo di così improvvisa mutazione. Io credo che bisogna partire da un punto, nel quale sia constatato se quel comune sia oppur no dentro il limite fissato. E questo punto è fissato. Noi abbiamo una pubblicazione ufficiale, la quale si ripete di dieci in dieci anni, che è il censimento ufficiale. Lo spazio di dieci anni è abbastanza lungo, perchè le vicende della popolazione vi siano bene osservate e riguardate, e sarà allora che la revisione dei comuni, i quali possono fruire o no di questo beneficio della legge. verrà fatta alla pubblicazione di ogni nuovo censimento ufficiale.

Vengo alle osservazioni dell'onorevole Bonghi.

Egli ha cominciato a desiderare una tabella. E veramente io aveva pensato di far iscrivere i due articoli, i quali nella legge Casati e nella legge napoletana determinano gli stipendi: ma poi mi parve che, essendo quelle due leggi in vigore, bastasse riferirsi alle tabelle delle leggi medesime, perchè la cosa fosse chiara. E c'era una ragione : la ragione sta in questo, che se tutti i nostri stipendi portati da leggi o consuetudini non sono alti, però nella loro meschinità sono nelle varie leggi graduati diversamente: graduazione diversa nel determinare i criteri secondo i quali si determina il grado delle scuole, qualità e dignità della scuola, che esercita la sua azione sopra gli stipendi; i quali pure rispondendo a scuole che dire si possono uguali, sono tra loro diversi.

Ora a me pare che la Commissione abbia pensato questo: di prendere lo stato delle cose riguardo agli stipendi così come è, e preso questo stato degli stipendi così come è, e riportandoli pure, dove sono per pattuizioni singolari, minori a quello che dovrebbero essere, trattarli allora con quell'aggiunta del decimo che ella ha proposto.

E tuttavia io non mi opporrei ad una pubblicazione di tabelle, se non dovessi pensare che questi medesimi inconvenienti non ci troverebbero efficace rimedio, giacchè non potrebbe, da una pura constatazione di quello che è, venire alcun rimedio a quella varietà che è un male, e se non temessi il sorgere di ostacoli, che forse a principio non possono essere misurati. Perciò, lasciando di questo il giudizio alla Commissione, a me pare degno di nota quello che l'onorevole Bonghi ha affermato che i precedenti ministri hanno avuto spesso occasione di deplorare le pattuizioni singolari tra comune e

maestro, per cui le provvide e tanto discrete prescrizioni della legge sono messe dall'uno dei lati.

Indi avviene che il comune pone il maestro in condizione di accettare un patto che segna uno stipendio inferiore a quello che la legge gli dona, offrendo a questo povero educatore la triste alternativa o di accettare uno stipendio che non gli basta alle prime necessità della vita, o andare ramingando tra gli stenti e l'ozio forzato e la disperata tristezza di non giovare a nessuno.

Ed è vero che il Ministero è ricorso qualche volta al parere del Consiglio di Stato; e, se ne ebbe conforto a cercare di correggere e migliorare la condizione dei maestri, sentì però dichiararsi dal medesimo che la facoltà del comune non poteva essere ristretta.

Io credo quindi che convenga, poi che ci si offre l'occasione, fare qualche cosa, perchè quello che è il diritto resti il diritto per tutti; che la legge, stabilendo qualche stipendio, intende stabilire tal cosa sulla quale non possa cadere neanche discussione. E quindi mi pare che, quale sia la formola che la Commissione voglia trovare, sarebbe molto facile all'ultimo comma dell'articolo 3 aggiungere una parola la quale condannasse apertamente tutte le convenzioni le quali portano uno stipendio minore del legale e loro negasse ogni efficacia. E si potrebbe dire così: « Il comune ed il maestro possono pattuire una convenzione di durata minore di sei anni con l'approvazione del Consiglio scolastico, ma non mai uno stipendio inferiore al legale. » Con questa od altra equivalente forma noi verremmo a dare armonia alla legge e dichiarare quale sia il diritto che si vorrebbe fare prevalere.

Dette queste cose, io pregherei coloro che desiderano il meglio e di questa legge e della condizione dei maestri elementari, di volere pensare che il meglio è molto facile cosa a proporsi, ma non ugualmente facile ad ottenersi, e che giova piuttosto contentarci per ora di dare un passo, affinchè le lunghe promesse, le quasi ormai derisorie promesse, vengano finalmente mantenute. (Benissimo!)

MARIOTTI. L'onorevole Merzario ha fatto un'osservazione che mi pare importante. Egli ha detto: noi abbiamo molti comuni piccolissimi e sarebbe meglio di annetterli ad altri comuni.

Io osservo che questa legge verrebbe in certo modo a menomare la importanza di un'altra legge che noi abbiamo, cioè a dire la legge comunale e provinciale. Nella legge comunale, infatti, vi è l'articolo 14 il quale dice che i comuni i quali hanno una popolazione al disotto di 1500 abitanti, e che non possono sostenere le spese obbligatorie, potranno essere congiunti ai comuni contermini con

certe norme che sono determinate dalla legge stessa.

Questa facoltà concessa dalla legge comunale pubblicata nel 1865, se non erro, è stata prorogata parecchie volte, e l'anno scorso fu data balìa al Governo di usare di questo potere per altri cinque anni.

Ora, io dico, se noi aiutiamo i comuni che hanno una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che cosa facciamo? Suscitiamo un impedimento per l'esecuzione di quella legge, che è interesse dello Stato che venga effettuata pienamente.

Se ci sono dei comuni i quali non possono sostenere le spese obbligatorie, è certo che non possono con maggiore ragione sostenere quelle più importanti dell'istruzione pubblica elementare.

Vorrei pertanto che questa legge non fosse ripugnante a quella che noi abbiamo sancita; io vorrei pel contrario aiutare lo Stato a fare i comuni grandi. Si dirà: alcuni comuni piccoli hanno patrimoni propri; ed io rispondo, che se hanno patrimoni non possono godere del beneficio, che darebbe loro la presente legge.

Se non hanno patrimoni propri, che cosa avviene? Avviene che indirettamente sono aiutati a vivere, mentre essi non hanno in loro stessi la potenza di vivere. Vorrei per conseguenza che i comuni, come mi pare che propone o l'onorevole Fossa o l'onorevole Merzario, godano del beneficio, quando sieno inferiori a 2000 abitanti. E dico questo perchè saremmo concordi colla legge che noi stessi abbiamo fatta. Diminuendo il numero dei comuni si diminuirà il numero di quelli che devono essere aiutati per sostenere le spese delle scuole.

Ma potrà dire l'onorevole ministro: Noi non sappiamo dove potremo andare colla spesa, qualora questa proposta fosse accolta dal Parlamento. Questo potrebbe indurci a indugiare la risoluzione fino a domani. Le statistiche che abbiamo fatte così minutamente per ogni cosa ci faranno vedere dove possiamo giungere coi nuovi dispendi. Piuttostochè prendere una risoluzione la quale ci metta in contraddizione con una legge fondamentale dello Stato, come è la legge comunale, più volte confermata per questa parte dal Parlamento, indugiamo un giorno per sapere quanta sarebbe la spesa, qualora invece di dire « al disotto dei 1000 abitanti » si dicesse « al disotto dei 2000 abitanti. »

La condizione delle finanze certamente non ci consente di essere larghi di aiuti, ma almeno vediamo prima se possiamo far cosa che per ogni parte sia buona. Certo è che nel bilancio abbiamo un milione e mezzo assegnato per sussidi all'istruzione elementare. Facciamo sì che sia tutto volto a

sovvenire i comuni per l'edificazione delle scuole e delle abitazioni dei maestri, e per accrescere la loro scarsa provvisione.

Quindi la mia proposta sarebbe che, piuttosto di deliberare oggi, si differisse la deliberazione su questo articolo a domani, per sapere quale sarebbe l'aggravio che verrebbe allo Stato, qualora si venisse in aiuto dei comuni inferiori a 2000 abitanti.

BONFADINI. Io accetto molto volentieri le spiegazioni che ha dato l'onorevole Coppino alle tabelle che egli crede sieno già nella legge, e riguardo all'effetto del secondo comma dell'articolo; ma queste spiegazioni appunto che ha date l'onorevole ministro mi fanno credere che egli converrà con me in un piccolo emendamento, vale a dire nel sostituire la parola oltrepassi alle parole ha già raggiunto, giacchè evidentemente la garanzia che egli crede di trovare nella necessità in cui si trova la Deputazione provinciale di applicare l'imposizione di altre tasse, c'è quando si tratti di oltrepassare questa imposta. Invece un comune potrebbe raggiungere semplicemente l'imposta, lasciar da parte tutte le altre imposte, che per legge dovrebbero esser messe, ed ottenere il sussidio dello Stato. Se metteremo la parola oltrepassa, è evidente che, fosse pur di una lira, si obbligherà il comune a mettere le altre imposte, e quindi il sussidio dello Stato non sarà dato che a quei comuni i quali hanno effettivamente obbedito alle prescrizioni della legge.

BERTI DOMENICO, relatore. L'onorevole Bonghi diceva, che si è fatto poco; credo anch'io che abbiamo fatto poco, anzi dirò pochissimo. Certo era in tutti il desiderio di fare molto di più, ma niuno ignora che la questione è complessa e che occorre per risolverla pigliarla parte a parte. Certo che se fosse possibile discutere una legge generale sulla istruzione primaria la quale tutto comprendesse e provvedesse a ben definire i rapporti tutti tra i comuni e lo Stato, e tra queste autorità ed i maestri, la cosa andrebbe meglio; ma io temo che adottando cotesto sistema noi corriamo pericolo di ritardare indefinitamente il poco che si può fare e che fatto, ci darà modo di continuare.

Eliminata questa obbiezione generale, sulla quale non ha insistito neanche l'onorevole Bonghi, io credo che convenga procedere passo a passo e restringere il nostro esame alle sole questioni contenute nei due alinea del primo articolo.

Veniamo al primo alinea.

Tutti finora hanno detto che votavano l'aumento del decimo; quindi è bene che si prenda di ciò atto con la votazione, affinchè l'aumento del decimo sia assicurato, anche quando fossimo costretti di aggiornare (il che non credo) la discussione per esaminare alcuni temperamenti. Intorno a questo primo alinea l'onorevole Bonghi propone un temperamento che è assai grave.

Noi abbiamo, esso dice, un minimum di stipendio per le maestre delle provincie del nord, ossia per le maestre che sono soggette alla legge del 13 novembre 1859 ed un minimum di stipendio per le maestre nominate secondo la legge del 1861 che vige nelle provincie napoletane.

Il minimo per lo stipendio alle maestre secondo la legge Casati, è fissato in lire 333, cioè il terzo di meno del minimo assegnato ai maestri; per contro le maestre soggette alla legge che governa le scuole del sud, hanno lo stesso minimum dei maestri, ossia 500 lire.

Dunque la prima questione a risolvere è questa: Volete voi, in fatto di minimum, pareggiare le maestre del nord a quelle del sud? Da questo principio dipende lo stabilimento della tabella. Ma io credo che la Camera non procederebbe con tutta prudenza se essa si appigliasse immediatamente a questo pareggiamento, senza rendersi ben ragione degli effetti economici e finanziari che ne deriverebbero rispetto ai comuni del nord.

Se noi esaminiamo la popolazione agglomerata, troviamo che essa è più numerosa nei comuni del sud che non in quelli del nord. Nelle provincie meridionali abbiamo comuni molto grandi, e, diremo anche, sufficientemente ricchi. Nelle provincie del nord abbiamo non di rado comuni piccoli e poveri. Quindi si comprende benissimo come nel mezzodì siasi potuto pareggiare prontamente lo stipendio minimo dei maestri e delle maestre. Ma io credo che, se noi domani portiamo il minimo dello stipendio delle maestre nei piccoli comuni del nord a 500 lire, cioè se aumentiamo immediatamente di 170 lire lo stipendio di esse, la maggior parte dei comuni non potrebbe in verità sopportare questa spesa.

Da un elenco che mi venne trasmesso dal Ministero raccolgo che il numero dei comuni aventi una popolazione al di sotto di mille è così distribuito:

Sot	to ai	10	00	į	į	•		C	01	nu	ni	8
Da	100	a	200	•	:	ì	:	÷	:	:	))	77
Da	200	a	300	•	7 •		:	•	*	•	))	174
Da	300	8	400	•	•				•	•	<b>)</b> >	240
Da	400	a	500			•	•	•	•	•	<b>»</b>	300
Da	500	$\mathbf{a}$	1000	•		•	45 •	٠		•	))	1442

Totale : : 2241

È chiaro che i comuni piccoli sono più numerosi nelle provincie del nord che in quelle del sud. Se noi aumentiamo in una volta di cento e settanta lire lo stipendio delle maestre, i comuni piccoli soccomberebbero con danno dell'istruzione.

Quindi a me pare che non si debba per ora toccare lo stato delle cose. Contentiamoci di aiutare 2241 comuni. Giudicheremo l'effetto pratico dappoi. Quello che si stanzia, si stanzia semplicemente nel capitolo dei sussidi. Non si distribuisce e non si concede se non dopo diligente esame. Quindi non c'è pericolo che vada sciupato.

Occorre considerare che di questi 2241 comuni ve ne sono parecchi che non hanno ancora potuto fissare lo stipendio minimo legale di lire 333 alle maestre. Mentre questi comuni già debbono fare grande sforzo per arrivare al minimo, come potremmo noi innalzare ad un tratto il minimo presente per rispetto alle maestre. In vece di procurare un beneficio noi obbligheremo molti comuni a chiudere la loro scuola od a guardarla come causa di rovina. Badiamo bene prima di prendere una decisione improvvisa.

Io credo anzi che convenga per ora stimolare il ministro ad aiutare i comuni piccoli con sussidi perchè possano assegnare il minimo dello stipendio legale ai maestri.

Insomma è una questione molto complicata. Il pretendere da questi comuni di 100 o 200 abitanti un aumento sì forte, verrebbe a compromettere l'istruzione anzichè ad aiutarla.

Per conseguenza, volendo noi promuovere l'istruzione popolare, non dobbiamo allontanare dai comuni le maestre, atteso che sono quelle che tengono o possono tenere più facilmente la scuola femminile e maschile, e faremmo ad un tempo un doppio male all'istruzione primaria.

Procediamo dunque in questo con prudenza. Dopo i primi effetti che verranno prodotti dall'applicazione di questa legge, il ministro, che è obbligato di presentare un elenco dei comuni sussidiati, ci additerà quali saranno i provvedimenti da farsi in avvenire.

Sono quindi d'opinione che il primo comma dell'articolo si mantenga quale è, cioè che il minimum dello stipendio per le maestre sia per ora lasciato invariato, come viene stabilito dalla legge napolitana per le provincie del sud e dalla legge del 1859 nelle provincie settentrionali. Non posso perciò accettare la proposta dell'onorevole Bonghi con la quale chiede la soppressione del terzo alinea dell'articolo 340 della legge del 1859. Sopprimendo l'alinea chiesto dall'onorevole Bonghi, il minimo degli stipendi per le maestre rimarrebbe pareggiato nel nord e nel sud. Quindi in nome della Commissione debbo dichiarare che la mentovata soppressione non può essere accettata.

Veniamo alla seconda questione, cioè a quella che

riguarda la popolazione costituente il comune da sussidiare.

Le cattive condizioni finanziarie, come ha detto benissimo l'onorevole ministro, sono più potenti della nostra volontà. Noi approveremmo tutti che il Governo concorresse a pagare l'aumento del decimo nei comuni di 1500, 2000, anche 3000 abitanti, ma quando, attese le condizioni presenti delle finanze. ciò non si può fare, l'andare al di là ci espone al pericolo di nulla fare o far male. Tanto più che non sappiamo ancora chiaramente quale sia la spesa che nascerà dall'applicazione delle disposizioni della presente legge. Parimente se vogliamo un'istruzione un po' compiuta, bisogna che moltiplichiamo, anche nei piccoli comuni, i maestri e le maestre e che facciamo che si possa loro accordare uno stipendio maggiore del minimo legale. Il sistema di fissare un minimo sugli stipendi non è forse il migliore. Se si vogliono avere per maestri persone elette, è mestieri retribuirli oltre il minimo e lasciare che possano aspirare anche a 2000, anche a 3000 lire. Il minimo fissato dalle leggi, ridusse d'alquanto le stipendio ed impedì che in molti comuni si aumentassero convenientemente e raggiungessero il massimo proporzionale alla capacità ed al merito. Ma tornando alla questione, cioè a vedere se non si debbano comprendere i comuni tra i 1000 ed i 3000 abitanti, la Commissione è d'avviso che non convenga per ora oltrepassare la cifra dei 1000. Lasciamo che il Ministero, in occasione del bilancio, indichi il risultato dell'applicazione della legge.

Quanto alla frase che propone l'onorevole Bonfadini, non posso dare subito il mio giudizio. La Commissione esaminerà se la parola oltrepassa si abbia a sostituire a quella di raggiunge.

È anzitutto da osservare che i comuni piccoli dei quali discorriamo non fanno spese voluttuarie e capricciose; i comuni di 3 o 400 abitanti, se hanno raggiunta nell'imposta fondiaria la misura, è certo che l'hanno raggiunta perchè non avevano modo di fare diversamente.

Quindi io propongo che si approvi il primo alinea il quale contiene il principio di tutta la legge e poi il secondo alinea, lasciando che la Commissione esamini se possa adottare la proposta Bonfadini.

PRESIDENTE. Onorevole Berti, conviene osservare, riguardo a questo secondo comma, che altro è raggiungere il massimo dell'imposta, altro è il sorpassarlo. Questo non è un emendamento di forma ma di sostanza.

Faccio poi osservare che l'onorevole Mariotti avrebbe proposto la sospensione di tutto l'articolo, ed ha chiesto che la discussione del medesimo sia rinviata a domani.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io prego l'onorevole Mariotti di ritirare la proposta sospensiva, non solo, ma anche quell'altra di inchiudere nel primo articolo della legge i comuni che per popolazione si accostano alle 2000 anime. Le ragioni che adduco contro alla prima proposta, valgono in parte eziandio a persuadere della inopportunità della seconda, chi voglia veramente ottenere lo scopo di migliorare un po' la condizione dei maestri elementari.

Contro all'osservazione che privatamente fatta gli avevo, che in questo momento non potrebbe dirsi quale sia l'effetto finanziario allorchè la base da mille abitanti sia portata a due mila, egli ha osservato che sarebbe cosa da vedersi in un giorno. Or bene, io dirò all'onorevole Mariotti che l'esperienza di questa facilità di conti io l'ho fatta: e non un giorno, come ella pensa, ma molti assai dovettero essere impiegati prima che io conoscessi quale peso venisse ad aggravare il bilancio della pubblica istruzione quando la Camera avesse dato il voto favorevole alle proposte della Commissione. Abbiamo una statistica delle scuole e degli stipendi dei maestri fatta con molta diligenza, provincia per provincia. È contenuta in 69 quaderni che tutti bisogna compulsare per estrarne i comuni composti di 2000 abitanti, per vedere quali sono i maestri i quali hanno uno stipendio inferiore al minimum, lavoro nuovo, minuzioso, e non breve che dovrebbe essere intrapreso per la proposta sua.

Nè estratti che siano i comuni e contati i maestri che hanno stipendio inferiore al legale, l'opera sarebbe compiata; resterebbe il lavoro più lungo e difficile, a fare il quale o scarseggiano o affatto mancano i mezzi, voglio dire i bilanci di questi medesimi comuni, per conoscere a quale punto sia salita l'imposta.

L'onorevole Mariotti vede la mole di questo lavoro, e sa e sente che un impegno di questa fatta e in queste condizioni non può essere assunto dal Ministero. Questo si è determinato quanto al carico portato dal progetto che accettò, conosce che non è sproporzionato alle nostre finanze; l'altro è a temere che ne superi le forze.

Se si vuole ripetere con altro intendimento il lavoro che già si è fatto, la sospensione non può essere di un giorno soltanto, sarà per un tempo molto più lungo. Se la Camera intende sospendere questa discussione per lungo tempo, nulla ho a dire; ma la prego di fare un'avvertenza, ed è che la questione la quale ci viene innanzi è originata dal credersi che certi comuni sieno troppo oberati per far fronte ai bisogni dell'istruzione elementare. Io credo alle cattive condizioni finanziarie di parecchi dei nostri comuni, ma il provvedere all'istruzione non è forse tra i primi doveri dei nostri comuni, e tale spesa non è forse la più legittima e la più feconda? Se guardo gli istituti di tutte le altre nazioni, trovo che le scuole elementari finiscono dappertutto di essere a spese dei comuni, e trovo per l'opposto pochissimi luoghi in cui le scuole elementari siano, come in Italia, all'assoluta dipendenza dei comuni. E poiche diamo ai nostri comuni una larga ingerenza a questo riguardo, ben possiamo domandare ad essi che facciano quegli sforzi che per tutto altrove si fanno. Dobbiamo uscire dallo stato di finzione o di parzialità in cui ci troviamo, poichè, quando lo Stato accorda sussidi, non fa che imporre tutti per pagare qualche cosa in questa od in quell'altra parte.

Camera dei Deputati

A me pare, o signori, che proposte di questa natura potrebbero fare credere altrui che per noi si volesse creare una singolare posizione ai nostri maestri e vantaggiarne la condizione oltre i limiti di ogni prudenza e riguardo. Eppure la cosa è tutto affatto diversa: minimo è il miglioramento che arrechiamo, piccolissima l'aggiunta che chiediamo, e questo vi basti, che per la maggior parte, certo la miglior parte dei comuni, essa non sarà necessaria.

Diciamo infine, come vero è, che la istruzione elementare è tale spesa cui debbono sottostare i comuni, che è una questione di ben inteso interesse proprio e nazionale il farvi fronte, e dichiariamo quale sia il còmpito dello Stato che distribuisce i sussidi, quello cioè di incoraggiare per mezzo dei medesimi i volenterosi, d'indirizzare a pubblica e privata utilità la popolare educazione, di aiutare i municipi veramente bisognosi, malgrado gli sforzi di amministrazioni prudentemente massaie, e intese a rescindere ogni superfluità.

Un altro argomento fu messo in campo dall'onorevole Mariotti. Voi col favorire i piccoli comuni venite ad impedire che abbia esecuzione la legge la quale diede facoltà al Governo di aggregare insieme più comuni di popolazione inferiore a 1500 abitanti. Voi fate questo, mentre è intendimento di tutti che i piccoli comuni scompaiano, affinchè le maggiori e più numerose aggregazioni siano poste in grado di adempiere meglio agli obblighi loro. E questo sta; ma, onorevole Mariotti, il giorno in cui noi avremo colle aggregazioni cambiato i piccoli comuni in un grande comune, allora discuteremo ancora se si debbano o no sussidiare?

La facoltà conceduta dalla legge in tanto è buona in quanto permette che si faccia economia di molte spese di amministrazione, di uffici, di stipendiati che ora si ripetono e si raddoppiano.

Non tutte, ma molte delle spese si ridurranno, e così ne saranno alleggeriti i bilanci, e saranno di-

minuite di molto, se non scomparse le necessità dei sussidi.

Mi pare proprio evidente che se si agglomerano insieme questi piccoli comuni egli è perchè i loro bilanci siano più prosperi; ma data la prosperità dei bilanci dovremo ancora noi accordare sussidi?

Io prego pertanto l'onorevole Mariotti a non mettere la questione sospensiva, che io non posso accettare, giacchè penso che valga a rimandare a tempo molto lontano la votazione della legge. Si lasci che la Camera decida se vuole insieme colla Commissione e con me provvedere soltanto ai maestri dei comuni inferiori alle 1000 anime, oppure largheggiare con pericolo verso quelli che hanno il doppio della popolazione.

So che è mal certo criterio il numero della popolazione, ma pure nei bilanci più grossi vi ha qualche maggiore probabilità di fare qualche risparmio, di ritrovare qualche economia. Ora qui non dobbiamo dimenticare, non debbono dimenticarlo uomini che come il Merzario e il Mariotti e gli altri sono teneri della causa dei maestri e della popolare educazione, che poche centinaia di lire resecate da questo o da quell'altro capitolo del bilancio bastano a saldare la differenza che corre tra gli stipendi attuali e quelli che vuole ristabilire in fatto la legge che noi discutiamo.

È proprio una vera, assoluta impotenza dei comuni, se così bassi in qualche luogo sono gli stipendi? E furono questi fissati dopo di avere con illuminata severità, con giusto sentimento di quello che è dovuto all'educazione del popolo, ridotte tutte le spese che per avventura si facessero per cause meno importanti che questa?

Diciamo il vero, anche c'incresca, anzi perchè c'incresce, quasi platonico è il miglioramento che noi arrechiamo ai maestri, diamo almeno questa dimostrazione di affetto ad una classe di cittadini ai quali domandiamo pur tanto, il miglioramento cioè e la educazione del popolo nostro.

FOSSA. Mi spiace assai di non potermi tenere soddisfatto delle osservazioni che l'onorevole ministro e l'onorevole relatore della Commissione hanno fatto contro la proposta a cui io ho accennato.

Essi mi contrapposero le cattive condizioni delle finanze dello Stato, ed io contrappongo le condizioni pessime dei comuni e delle provincie. I contribuenti sono gli stessi, ma vi ha una differenza importantissima. Quando voi ponete sul bilancio dello Stato un nuovo onere, la spesa si riparte su tutti i contribuenti del paese; l'aggravio si distende, si spande, si assottiglia, e perde della sua intensità; quando l'onere è invece imposto sul bilancio di un comune, il peso si rirtringe e intera-

mente gravita sui pochi contribuenti, talvolta poverissimi e già enormemente onerati, del comune stesso.

L'onorevole ministro e l'onorevole relatore aggiungono: se venisse accettato l'emendamento di elevare a tre mila, o anche soltanto a due mila il numero degli abitanti, quali ne sarebbero le conseguenze? Quale la maggiore portata dell'aggravio che ne verrebbe all'erario nazionale? Questa obbiezione potrebbe avere il significato, cui certo io alla stessa non do, che cioè questo progetto di legge non sia ancora studiato abbastanza. Parmi che si possa fare un calcolo approssimativo. In Italia i comuni sono 8324. Quelli che hanno una popolazione inferiore alle 1000 anime sono 2241. I comuni che hanno meno di 2000 abitanti sono 4534. L'onere che coll'accettazione del suddetto emendamento ne verrebbe allo Stato, potrebbe essere all'incirca del doppio della somma che dovrebbe essere iscritta nel bilancio, supposto che sia mantenuto l'articolo del progetto quale fu presentato dall'onorevole Commissione d'accordo coll'onorevole ministro. E dato che cotesta somma sia di un milione, di un altro milione su per giù sarebbe il maggior onere.

Ma, dal momento che veggo che la modificazione da me accennata non incontra l'assentimento dell'onorevole ministro, nè quello della Commissione, io non debbo azzardarmi di formolarne la proposta, perchè so che questa con molta probabilità farebbe naufragio. Però, avendo l'onorevole mio amico Mariotti fatto un'altra proposta, quella che sia l'articolo rinviato alla Commissione, dichiaro che se egli vi insiste, anch'io la voterò.

BONGHI. Volevo fare una semplice osservazione al mio amico Berti ed all'onorevole ministro.

Mi pare che all'onorevole ministro non ripugnerebbe che fosse annessa alla legge una tabella. Ora, io sottopongo a lui ed alla Commissione la difficoltà reale che si troverà poi nell'applicazione di questo primo paragrafo della legge, se si lascia come è formolato. Qui si dice: « che è aumentato di un decimo il minimo degli stipendi di ciascuna categoria fissato dalle tabelle annesse alle vigenti leggi. » Ora succede che leggi vigenti sull'istruzione elementare in parecchie provincie d'Italia non ve ne sono. Noi abbiamo la legge del 1859, pubblicata nella provincia romana, nelle provincie piemontesi, nelle lombarde e nella Sicilia. Abbiamo una legge speciale, quella del 1861, pubblicata nelle provincie napoletane. Nella Toscana vige una legge del Governo provvisorio che manca di tabella concernente gli stipendi. Nella Venezia non so se vi siano disposizioni del Governo austriaco che li concernano. Quindi, che cosa succede? Succede che in tutte queste pro-

vincie d'Italia, nelle quali non sono in vigore nè la legge del 1859, nè quella del 1861, sinchè sono d'accordo comuni e maestri, la cosa va; ma dal giorno in cui il maestro ed il comune dissentono, questi bisogna che pieghi il capo, poichè non può pretendere stipendio maggiore di quello che il comune intende dargli, per misero e insufficiente che sia.

Se volete davvero conseguire dappertutto un aumento di stipendio pei maestri, e levare poi al ministero ogni difficoltà per rendere efficace la legge, bisogna che voi determiniate lo stipendio minimo che aumentate di un decimo, dappoichè questo stipendio minimo non è dappertutto determinato per legge, come parrebbe supporre l'articolo. Si suol fare una obbiezione a ciò; e il ministro, mi pare, l'ha accennata.

Le due leggi che hanno pure una tabella, quella del 1859 e la napoletana del 1861, l'hanno diversa l'una dall'altra. Le differenze loro consistono in ciò: 1º che nella legge napoletana il minimo non è ridotto d'un terzo per le maestre; 2º che la classificazione è più variata nella tabella napoletana che non in quella della legge del 1859. Però si badi che i minimi e i massimi di queste due tabelle sono eguali, non si va nell'una tabella e nell'altra al di là delle lire 1200, e non si scende al di qua delle lire 500. Come voi nella legge attuale avete un articolo il quale dice che rimangono validi i patti tra maestro e comune, stipulati anteriormente ad essa, e la legge non si applica se non se ai patti che si stipuleranno d'ora innanzi, non vi è nessuna difficoltà e non vi è nessuna lesione di diritto se voi a queste due tabelle diverse surrogate una tabella unica. Anzi, soltanto così voi otterrete due buoni effetti, di avere una base unica per gli stipendi in tutta l'Italia, e di migliorare dappertutto in una misura eguale la condizione attuale dei maestri.

In quanto alla questione delle maestre, se l'onorevole ministro è dello stesso parere della Commissione, io non dico altro.

Crede egli l'onorevole ministro che alle maestre non si possa nel centro e nel settentrione d'Italia dare lo stesso stipendio che hanno nelle provincie napoletane? Se di sì, io mi rimetto, poichè mi piace che una legge sia pur fatta ora nei termini in cui può essere fatta, anzichè non fare nulla per ciò solo che si dovrebbe fare di più.

Rispetto ad un altro dubbio che avevo promosso, non mi è stata fatta risposta nè dall'onorevole ministro, nè dalla Commissione, ed è importante che questa risposta sia data. Pei comuni al dissotto di 500 abitanti, l'articolo 443 della legge Casati vigerà o no?

Se vige, questo secondo paragrafo si restringe ai

comuni fra i 1000 ed i 500 abitanti; se non vige, allora questo paragrafo si estende a tutti quanti i comuni anche di popolazione inferiore ai 500 abitanti.

Quanto a me, nel mio parere, sta che non dovrebbe più aver vigore. Io non so se una dichiarazione del ministro basti ad invalidarlo, quando la redazione dell'articolo che ci sta davanti resti quale è. Ad ogni modo procuriamo di intenderci sul significato di esso. Io ripeto, che, secondo il mio parere, deve essere abolito quel limite, poichè la difficoltà vera dell'istruzione popolare del regno sta nei comuni piccoli e non nei grossi.

BORDONARO. Io credo che una volta che lo Stato vuole venir in sussidio dei comuni poveri, si debbano ricercare i criteri che ne attestino realmente la povertà. Ora io non vedo veramente questi criteri nel modo come è formolato l'articolo. Il criterio della popolazione non è esatto, perchè vi sono dei comuni al disotto di mille abitanti, i quali possono essere più ricchi di comuni aventi una popolazione superiore ai mille abitanti. Il modo poi inesatto della redazione dell'articolo per cui si crede che i comuni possano disporre della sovrimposta fondiaria come di patrimonio proprio, io credo che sia stato quello che in fondo ha ingenerato l'errore ed ha provocato questa discussione.

La sovrimposta fondiaria, come la Camera sa, è demanio della provincia e dei comuni: della provincia in modo privilegiato, poichè la provincia è quella che prima se ne serve per provvedere ai suoi bisogni; quod remanet, se pur ne rimane, spetta ai comuni. Ora potrà darsi il caso che un comune al disotto di milleabitanti, appartenente ad una provincia, la quale ha imposto solo il 50 per cento di centesimi addizionali, possa disporre degli altri 50 centesimi, e quindi raggiungere il limite massimo segnato dalla legge, rientrando per questo fatto nella categoria dei comuni sussidiati; invece il comune, il quale conta un solo abitante in più del precedente, il comune, dico, di mille abitanti, che si trova in una provincia, la quale ha assorbito interamente la sovrimposta fondiaria non solo, ma l'ha oltrepassata, come ne abbiamo parecchie in questo caso, questo povero comune privato del vantaggio di attingere alla sovrimposta già esaurita dalla provincia, non avrebbe diritto ad invocare il sussidio governativo, nè sarebbe considerato fra i comuni più bisognosi.

Io credo che a cotesti assurdi risultati conduca inesorabilmente la legge, se applicata quale la si propone. Giovami qui ricordare di due provincie, le sole che sino all'anno scorso avevano sorpassato il limite massimo segnato dalla legge nella applicazione della sovrimposta fondiaria, nessun margine

lasciando ai comuni; sono esse le provincie di Sondrio e di Girgenti, che sovrimposero l'una il 127 per cento ed il 114 l'altra.

Ora, io domando, quei poveri comuni, appartenenti a queste provincie, ove trovano mietuto il il campo della sovrimposta, non sono essi in condizioni finanziarie assai inferiori ai comuni anco più piccoli i quali vivono in provincie che non abusano della facoltà di sovrimporre? Non è egli evidente che sussidiando in questo caso il Governo, col criterio esclusivo della popolazione, si offende il principio di giustizia?

Io quindi prego l'onorevole ministro di volere riflettere seriamente sulla materia, e trovare modo di combinare il criterio della popolazione con quello della produttività della sovrimposta fondiaria, perchè solo così potremo conoscere in modo abbastanza approssimativo la condizione economica dei piccoli comuni, e provvedere a quelli che più urgentemente reclamano il soccorso dello Stato.

Per queste ragioni, io crederei che, senza ledere in verun modo l'indiscutibile principio della equa rimunerazione dovuta ai maestri, noi dovessimo differire la votazione di questo articolo, affine di studiare maturamente la questione e risolverla in modo da assicurare ai comuni più bisognosi il benefizio che dalla legge si ripromettono.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho domandata la parola per rispondere all'onorevole Bonghi, il quale chiede una dichiarazione.

La legge Casati esenta dall'obbligo di pagare ai propri maestri uno degli stipendi fissati nella tabella quei comuni la cui popolazione non arriva ai cinquecento abitanti.

L'onorevole Bonghi chiedeva alla Commissione se ella intendesse che i maestri delle scuole istituite in comuni che non contano cinquecento abitanti, potessero fruire dei vantaggi di questa legge, ed avere il decimo di cui si discorre nell'articolo 1, quale si fosse lo stipendio loro assegnato.

Il primo articolo della legge pone al Governo l'obbligo di pagare esso il decimo di aumento ai maestri dei comuni che hanno una popolazione inferiore si mille abitanti. Non pone altro termine, non restringe questa facoltà, anzi, questo dovere, tra un massimo ed un minimo di popolazione, epperciò resta senza restrizioni l'obbligo che questa legge impone al Governo.

È un peso grave, ma da sopportarsi, perchè è perfettamente vero che l'istruzione elementare trova ostacoli alla sua diffusione nei piccoli più che nei grandi paesi; nei grandi paesi c'è più operosità, più vita d'intelligenza, maggior bisogno di scienza e di cognizioni per i contatti maggiori e i maggiori bisogni: gli uomini colti, educati, sono in maggior numero, il che è natural cosa, e si diffonde più fortemente il desiderio della coltura e della educazione. L'atmosfera in cui si vive, modifica da se quelli che circonda; si ha bisogno di sollevare a sè il popolo, il quale a sua volta è spinto a sollevarsi; nei piccoli centri all'opposto queste aspirazioni sono meno gagliarde, più uniforme, meno agitata la vita, più rari i contatti, minori gli stimoli, e qualche volta anche l'ignoranza fa comodo, epperciò importa che colà il Governo arrivi con il suo aiuto e con l'opera sua feconda.

La determinazione poi degli stipendi non è lo scopo di questa legge; essa considera il fatto, li prende così come sono nel vario diritto che abbiamo, ma vuole che rispondano al diritto legale. Per questo motivo io aveva già proposto che in luogo delle parole leggi vigenti, si citassero i due articoli che risguardano le tabelle tanto nella legge che governa le provincie meridionali, quanto in quella che quasi tutte le altre parti d'Italia. Parve alla Commissione che l'aggiunta o correzione non fosse necessaria, e lo credo. Per questo io lascio aucora la cosa al giudizio della Commissione stessa, o voglia citare gli articoli che nelle rispettive leggi risguardano gli stipendi, o per le cose osservate dall'onorevole Berti ami accontentarsi di ricordare la sola legge del 13 novembre 1859.

MARIOTTI. Per verità le risposte dell'onorevole ministro fattemi con isquisita cortesia, non hanno menomato, a mio avviso, il valore delle ragioni che ho esposte sopra questa materia. Una sola considerazione ha fatto impressione nell'animo mio, ed è che se si sospendesse la discussione di questo articolo, ci vorrebbero molti giorni prima che si potesse nuovamente discutere, il che importerebbe un indugio tale che manderebbe all'aria la legge.

Per parte mia adunque non insisto appunto per non essere causa di questo danno e maggiormente per non essere cagione che i maestri elementari non possano godere presto i benefizi che de questa legge verranno ad essi.

MERZARIO. Io non insisto sopra il rinvio di questa legge a domani; però insisto nella mia proposta che il numero degli abitanti sia elevato a due mila, e ciò per un'altra ragione, che è quella della giustizia distributiva.

Ai grandi centri lo Stato provvede largamente, perchè ivi mantiene istituti superiori, Università, licei, ginnasi, scuole tecniche; ma ai piccoli comuni cosa dà lo Stato? Niente.

#### sessione del 1876 — discussioni — tornata del 12 giugno 1876

Appunto perchè sono, devo dirlo, deputato rurale, parlo francamente. Nel mio collegio elettorale non vi è un liceo, non un ginnasio, non una scuola tecnica; non vi è neppure una quarta o una terza elementare. Con ciò non voglio dire che siavi ignoranza in quei paesi, tutt'altro; più dell'ottanta per cento sanno leggere e scrivere e far di conto: ma quel poco che abbiamo ce lo manteniamo da noi. Ora mi pare giusto che lo Stato, almeno con un eventuale sussidio, venga in aiuto ai piccoli comuni delle campagne; così si dà prova di rispetto a quella che ho chiamato giustizia distributiva; viene dato, mi pare, un piccolo compenso alle tante spese che sostengono i comuni rurali a benefizio delle città e dei grossi centri. La cosa mi pare chiarissima e giustissima; se gli abitanti delle campagne contribuiscono largamente per gli abitanti delle grandi città e dei grandi centri, ragione vuole che anche questi contribuiscano in qualche modo a favore dei poveri e laboriosi abitanti delle campagne.

Voci. Ai voti!

Atti Parlamentari

MACCHI. (Della Giunta) L'onorevole Bordonaro ha fatto delle considerazioni che mi pare meritino almeno una parola di risposta.

L'onorevole Bordonaro esservò non bastare la circostanza che un comune si trovi avere meno di mille abitanti ed abbia l'imposta fondiaria già oltre la misura massima consentita dalla legge, perchè abbia il diritto di ricevere il sussidio governa-

Io convengo che questi due criteri possano essere insufficienti. Ma debbo dichiarare che la Commissione ha studiato molto cotesto punto della questione; ha esaminato molti bilanci di comuni; e ha fatto tutti gli sforzi possibili per vedere se si possano trovare altri criteri più sicuri. E mi è forza confessare che non vi è riuscita.

Se l'onorevole Bordonaro, dopo aver mostrata la insufficienza dei criteri ammessi dalla legge, avesse la bontà di suggerircene altri, davvero ci renderebbe un servizio.

Poichè vedo che egli stesso accenna di trovarsi nella condizione di mal saperne additare di migliori, bisogna bene rassegnarsi al minor male. Sono dei criteri approssimativi che adottiamo, in mancanza di altri più categorici.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

L'onorevole Mariotti non insiste nella sua proposta sospensiva. L'onorevole Fossa ha pure dichiarato di non insistere.

Soltanto l'onorevole Merzario propone un emendamento al secondo comma. Vorrebbe che invece di: « nei comuni al disotto di mille abitanti, » si dicesse: « al di sotto di 2000. » Si procederà per divisione...

BERTI, relatore. La Commissione aderisce alla proposta tanto dell'onorevole Bonghi, quanto dell'onorevole ministro, cioè di dire: « fissato dalla tabella annessa all'articolo 341 della legge 13 novembre 1859. »

PRESIDENTE. Dunque rileggo il primo comma come viene proposto dalla Commissione:

« È aumentato di un decimo il minimo degli stipendi ai maestri di ciascuna categoria fissato dalla tabella annessa all'articolo 341 della legge 13 novembre 1859, nº 3725. »

(La Camera approva.)

Secondo comma:

« Nei comuni al disotto di mille abitanti, nei quali l'imposta fondiaria ha già raggiunto la misura massima consentita dalle leggi, i maestri riceveranno in forma di sussidio dal Governo l'aumento indicato. »

L'onorevole Merzario chiede che si dica invece: « al disotto di 2000 abitanti, » cioè intende che il benefizio del primo comma sia esteso ai comuni al disotto dei 2000 abitanti, anzichè concesso soltanto a quelli al disotto di 1000.

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è respinto.)

Metto ai voti l'articolo nel suo complesso.

BONGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sopra di che?

BONGHI. Propongo un'aggiunta all'articolo 1.

PRESIDENTE. La doveva fare prima di venire alla votazione.

Ne faccia oggetto d'un articolo speciale.

BONGHI. Va benissimo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

(L'onorevole Baccarini presta giuramento.)

BONGHI. Io voleva far osservare alla Camera ed al ministro che dietro la risposta conforme che mi hanno dato, cioè a dire che l'articolo 1 andrà applicato anche ai comuni di popolazione inferiore ai 500 abitanti, nasce ora colla votazione di questo articolo un inconveniente, al quale bisogna subito riparare, ed è questo. La legge del 1859 non obbliga questi comuni ad istituire le scuole, ed invece ora l'articolo 1 della presente legge gli obbliga a pagare ai maestri uno stipendio molto maggiore di quello che pagano attualmente.

Se quindi non si introduce qualche disposizione nella legge, ne risulterà questo, che i comuni di popolazione inferiore ai 500 abitanti, non avendo l'obbligo della scuola, ma avendo quello di pagare ai maestri lo stipendio nella misura determinata

dall'articolo 1, restringeranno le loro scuole invece di aumentarle, oppure non le aumenteranno quanto e come noi desidereremmo, e nasceranno, rispetto alle scuole femminili, altre difficoltà simili nel Napoletano, poichè l'obbligo d'istituirle è imposto dalla legge napoletana, a minor numero di comuni che non dalla legge del 1859.

Per sciogliere la prima obbiezione si potrebbe introdurre una disposizione di questo tenore: « Nei comuni di una popolazione inferiore ai 500 abitanti i maestri potranno ricevere il sussidio di cui al paragrafo precedente dell'articolo 1, anche quando questi comuni non saranno in grado di dare uno stipendio maggiore di quello che pagano attualmente. »

PRESIDENTE. Onorevole Bonghi fa questa proposta a nome della Commissione, oppure personalmente? BONGHI. Adesso sentirò che cosa dicono i membri della Commissione ed il ministro.

Le pare, signor ministro, che abbia chiarito abbastanza la difficoltà?

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Per me è chiarita. Io intendo che, quando si dice: « nei comuni al di sotto dei 1000 abitanti, » questa locuzione abbraccia tutti i comuni, e per tutti gl'insegnanti concede il favore del decimo.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

BRRTI, relatore. Io credo che non è necessario introdurre questo articolo; io non posso vedere ora immediatamente tutti gli effetti che potrebbe produrre, considerandolo in ordine agli altri articoli della legge 1859.

A me pare che quello che domanda l'onorevole Bonghi risulti necessariamente dalla votazione del 1º articolo; quindi prego l'onorevole Bonghi di soprassedere. Vedremo se occorrerà una determinazione maggiore.

In ogni caso avanti di approvarlo vorrei che la Commissione si radunasse per portare il suo avviso. (No! no!)

BONGHI. 'nsomma la questione è questa. Per effetto della legge del 1859, i comuni di una popolazione di 500 anime o meno non hanno obbligo di istituire la scuola; per effetto della disposizione che è stata votata, questi comuni che non hanno obbligo di istituire la scuola, avranno l'obbligo che non avevano prima, di pagare i maestri nella misura che abbiamo fissato.

Se a questi comuni che sono al disotto di 500 anime, non si largheggia nel sussidio, accadrà che essi invece di essere spinti a moltiplicare le scuole, saranno spinti e restringerle, dappoichè voi avete loro imposto l'obbligo di pagare più il maestro, ma non quello d'instituire la scuola. Come si può uscire da questa difficoltà?

Io non ci vedo che un modo, quello di largheggiare rispetto a siffatti comuni nel sussidio; e di non vincolare questo alla condizione che essi assegnino ai maestri uno stipendio eguale ai minimi legali attuali, perchè il Governo possa loro pagare di suo un decimo di più.

Se il ministro dirà: l'amministrazione lo farà da per se stessa, poichè può disporre a sua discrezione del capitolo dei sussidi, allora si potrà fare anche a meno della disposizione, ma è bene chiarire la cosa.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io aveva già fatto una dichiarazione; ma, poichè dubbiezze ancora rimangono, è buono che venga una nuova dichiarazione.

La legge che è soggetta alla vostra approvazione non intende istituire nuove scuole, e quindi tutto ciò che nella legge precedente riguarda l'istituzione di scuole è forestiero all'argomento del quale ora vi occupate. È una legge che vuole siano una verità gli stipendi i quali sono assegnati alle scuole dalle leggi del regno, e solo a questi arreca un lieve miglioramento. A tali stipendi la legge aggiunge un nuovo decimo, e così l'accettiamo.

Ma vi sono dei comuni che sono fuori degli obblighi che la legge Casati pone riguardo allo stipendio dell'insegnante, perchè hanno una popolazione inferiore alle 500 anime.

Che cosa vogliamo fare con questa legge, che dovere nuovo essa crea allo Stato?

Il sussidio, che per le determinazioni della legislazione precedente era libero, e poteva essere conferito secondo le norme che l'amministrazione medesima poneva a se stessa, ora non è più: è sottomesso a certe condizioni di legge, e deve essere di fatto conceduto a quei maestri i quali insegnano nei comuni indicati all'articolo 1 come poveri, e la povertà loro si distingue per quei criteri che sono detti, male in verità sicuri, ma pur i meno mal sicuri che l'amministrazione abbia trovato. Questo sussidio non è più facoltativo, non è più un sussidio libero che la Camera oggi stanzia in una somma, e domani in un'altra; ma si deve stanziare in quella proporzione e misura che basti ai nuovi bisogni.

Rimane inoltre il sussidio contemplato dalla legge del 13 novembre 1859, la cui distribuzione dipende dal giudizio di un'apposita Giunta, il quale è nelle facoltà dell'amministrazione, che è portato dalla legge del 1859: sussidio e facoltà cui alludeva l'onorevole Bonghi.

Ora io dirò che certamente l'amministrazione intende sussidiare quelle scuole le quali servono a popolazioni minori. Non si vuole ora alterare le

basi che sono poste nelle altre leggi generali intorno all'istruzione primaria, nè alterarle per rispetto alla qualità della scuola e agli assegni ai maestri. Gli obblighi di tali piccoli comuni non si accrescono nè si diminuiscono, ma ai loro maestri si applica in properzione dei loro stipendi l'aumento del decimo, che è il benefizio quale e quanto esso sia che questa legge si è proposto di arrecare a loro. Il concetto della legge di sovvenire nella misura determinata i maestri dei comuni inferiori per popolo a mille abitanti, non ha un minimum nè un maximum; li comprende tutti quando alla poca popólazione aggiungano quella condizione del bilancio che è detta più su.

BONGHI. Dietro le dichiarazioni dell'onorevole ministro ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2:

« Il Ministero darà ogni anno in allegato al bilancio l'elenco dei comuni dove i maestri furono sussidiati, in conformità del secondo paragrafo dell'articolo 1. »

Se nessuno chiede di parlare, questo articolo si intenderà approvato.

(È approvato.)

- « Art. 3. La prima nomina che il comune fa del maestro dura per due anni; la conferma per sei.
- « Le convenzioni attuali fra comune e maestro restano in vigore. Alla loro scadenza le conferme s'intenderanno fatte per sei anni.
- « Il maestro non può essere nominato definitivamente prima di avere raggiunta l'età di 22 anni, e dato prova di possedere non solamente la capacità didattica, ma le disposizioni morali necessarie a compiere degnamente e con vera utilità pubblica il proprio ufficio.
- « Fino all'età succitata tutti i maestri saranno nominati in via di esperimento e confermati di anno in anno
- « Il comune e il maestro possono pattuire una convenzione di durata minore di sei anni coll'approvazione del Consiglio scolastico. »

A questo articolo l'onorevole Ercole ha presentato un emendamento pel quale il primo ed il secondo comma sarebbero formulati nel modo seguente:

- « Il maestro nominato per la prima volta dura in ufficio due anni; nelle nomine successive per non meno di sei.
- « Le convenzioni attuali fra comune e maestro restano in vigore. Se sei mesi prima che spiri la convenzione, il maestro non è stato licenziato, la convenzione si intende rinnovata per un sessennio, od anche a vita, ove lo creda il municipio. »

L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare.

ERCOLE. La prima parte del mio emendamento non è che di forma ed, a mio avviso, rende più corretta la redazione dell'articolo.

La seconda parte di esso invece è sostanziale.

Infatti, nel secondo comma dell'articolo in discussione si legge:

« Le convenzioni attuali fra comune e maestro restano in vigore. Alla loro scadenza le conferme si intenderanno fatte per sei anni. »

Questo articolo dà luogo a qualche dubbio e mi pare incompleto. La legge del 13 novembre 1859 all'articolo 333, provvede meglio al caso, disponendo, che:

« Se sei mesi prima che spiri questo termine, il maestro non è stato licenziato, l'elezione si avrà per riconfermata. »

Questa disposizione evidentemente per me è più chiara, mentre le parole che si leggono in questo secondo comma, cioè che: « alla loro scadenza le conferme s'intenderanno fatte per sei anni » sono oscure, e suscettibili di diversa interpretazione.

L'articolo perciò essendo confuso e non avendo previsto il caso della licenza, io ho creduto di richiamare la disposizione della legge del 13 novembre 1859, innanzi riferita.

Spero che la Commissione vorrà fare buon viso al mio emendamento sia per la parte di forma, che per la parte di sostanza, e siccome io sono favorevole alla legge, così non voglio far perdere maggior tempo alla Camera, nella fiducia che sarà approvato in questa stessa tornata un progetto di legge che in qualche modo migliori le condizioni dei maestri elementari, dei quali, in ogni epoca, per quanto stava in me, presi a difenderne la giusta causa.

BONGHI. Per me, come diceva già alla Commissione più volte, il problema del miglioramento della condizione dei maestri era questo.

In tutta Europa, oramai, vige appunto il principio che accennava poco fa l'onorevole ministro, vale a dire, se la spesa della scuola elementare appartiene al comune, non gli appartiene però in tutto e per tutto il governo di questa. Sicchè rispetto alla carriera del maestro elementare si può e si deve limitare la libertà del comune, sin dove è necessario, perchè questa carriera cessi d'essere precaria, il compenso ne diventi progressivo cogli anni e gli stipendi comincino per essere sufficienti ai primi bisogni della vita, secondo le condizioni di questa nel comune nel quale si vive.

Quando si voleva restringere la legge a questo solo problema, almeno si doveva, quest'unico problema, risolverlo per intero. Ma forse è parso già troppo complicato; e la Commissione si è ristretta a crescere d'alquanto gli stipendi ed al variare la

durata e alcune condizioni della nomina dei maestri.

Quanto agli stipendi, la questione è già risoluta; restano le condizioni di nomina; qual è la posizione che fa la nuova legge al maestro elementare?

Si badi bene perchè invece di migliorare, pare che si peggiori. Oggi, la legge del 1859 permette che un giovane a 18 anni sia eletto maestro, e una giovane a 17 anni sia eletta maestra, e il progetto invece, che ci sta davanti, non permette questa nomina se non quando la giovane o il giovane sia giunto a 22 anni di età. Di maniera che per quattro anni di più questo maestro si troverà meno garantito nella sua carriera di quello che si trova ora; e sarà, come di fatti il progetto di legge si esprime, in esperimento.

E s'aggiunge, che ora a 18 anni dev'essere pagato già in conformità della tabella, e riscuotere il minimo fissato da questa, mentre, quind'innanzi, dai 18 ai 22 anni riscuoterà quel compenso che piacerà al comune, quale e quanto esso sia; sicchè i maestri dai 22 anni in su stenteranno a durar nell'impiego o ad entrarvi. Poichè solo quando egli sia giunto a 22 anni, la legge che ci si propone, permette che egli abbia una prima nomina, così detta, definitiva; ma vuole che questa prima nomina non sia fatta che per un biennio. Invece la legge del 1859, che vige ora, permette che la prima nomina duri un triennio, anzi dichiara che quando alla nomina non è assegnato un tempo determinato, s'intende fatta per un triennio. Ora, questa presunzione, non facendosene parola nel presente progetto, pare che sia cancellata.

Il solo punto in cui la legge che ci si propone migliorerebbe la condizione del maestro, è questo, che la nuova conferma, dopo il biennio, debbe essere non per un triennio, come dice la legge del 1859, ma per un sessennio. Se non che d'altra parte, gli è tolto anche qui un vantaggio, dappoichè la legge del 1859 permette ai comuni di fare la seconda nomina a vita, e il progetto attuale non lo dicendo più (e non potendo essere detto ciò se non in una legge speciale d'istruzione pubblica, giacchè dalla legge amministrativa questa facoltà non è data al comune), ne resta distrutto il diritto nel comune della riconferma a vita.

Per ultimo c'è un paragrafo in questo articolo che distrugge affatto il beneficio della seconda nomina sessennale, pur l'unico che s'intende fare, ed è quello che permette ai comuni e ai maestri di pattuire una nomina per una durata minore di sei anni coll'approvazione del Consiglio scolastico. La sola guarentigia che si voleva dare ai maestri, portando la loro seconda nomina da tre anni a sei, e

però facendogliela aspettare sei anni, è affatto ingoiata tutta da questa licenza nella legge del 1859 la seconda nomina dev'essere fatta per un triennio.

Poichè, intendiamoci bene, le relazioni tra il maestro e il comune sono tra un debole e un forte, e se il maestro ha ragione di desiderare che la sua carriera sia assicurata per sei anni, e il comune vuole il contrario, è il comune quello che imporrà al maestro l'arbitrio suo. Anche fatta la nomina per sei anni, se maestro e comune sono d'accordo, il patto può essere sciolto; ma qui, voi, dopo prescritto che la nomina debba durare un sessennio, mettete di nuovo il maestro nelle mani del comune che non volesse rinominarlo se non per un biennio o anche per un anno, poniamo. Il paragrafo che dà questa licenza dev'essere, nel parer mio, cancellato.

Ora, se alle obbiezioni che ho fatto mi si rispondesse: ma non s'intendeva di avere tolto la presunzione della durata triennale della nomina, quando nessun tempo è assegnato; non s'intendeva di avere tolto ora il diritto di confermare a vita il maestro; ebbene, io dirò, se non s'intendeva, sarà meglio forse dirlo, tanto più che la legge napoletana del 1861 in questa parte varia dalla legge del 1859, e varia dannosamente pei maestri, dappoichè la presunzione del triennio non è espressa nella legge napoletana; è solo nella legge del 1859. D'onde nascono poi anche molte difficoltà nell'amministrazione dell'istruzione elementare in quelle provincie, e in tutte le altre, nelle quali l'articolo 333 non è in vigore.

Ora dunque io crederei che a queste lacune, se sono lacune, od a questi difetti, se sono difetti, si potesse rimediare riformando l'articolo in questo modo: « Ogni elezione, quando tra l'eletto ed il municipio non si sia convenuto di più breve tempo, s'intenderà fatta per un triennio. » Perchè succede molte volte che non è determinata nessuna durata. In tale caso si deve presumere che debba durare per un triennio, qualunque sia l'età del maestro.

« Allo scadere del primo triennio il maestro può essere confermato per un sessennio, o più, ed anche a vita, ove lo creda il municipio. » Sono le stesse parole della legge del 1859.

Poi da ultimo la legge del 1859 permette il licenziamento con un avviso anticipato di sei mesi.

Sei mesi sono troppo poco ad un maestro, perchè sia sicuro di provvedersi un ricollocamento; sicchè io crederei utile che il preavviso fosse portato ad un anno, e si dicesse:

« Quando da un anno prima che spiri questo termine il maestro non è stato licenziato, l'elezione si avrà per riconfermata. » Il resto come segue nell'articolo, meno l'ultimo capoverso che cancellerei. E si badi che nel parer mio, se l'articolo non

si riforma, la carriera del maestro è resa peggiore anche coll'aumento dello stipendio, e le scuole normali si spopoleranno anche di più.

MARTINI. Io voleva richiamare l'attenzione della Commissione e del ministro sopra una disposizione dell'articolo 3, che si collega con un'altra disposizione dell'articolo 4.

Nell'articolo 3 si dice che non si potrà essere nominato maestro definitivamente se non all'età di 22 anni. E questo si accorda con ciò che si è determinato rispetto alle patenti, le quali non si concedono oggi, mi pare, che a chi abbia raggiunta l'età di 20 anni; evitando così l'inconveniente verificatosi un tempo e da cui potevano derivare danni non lievi all'istruzione elementare; cioè l'inconveniente di mandare a reggere una scuola giovani di quindici e sedici anni, dai quali non si poteva pretendere di non essere qualche volta tanto ragazzi, quanto quelli si quali dovevano insegnare.

Ora però siccome le patenti si danno a 20 anni, e soltanto a 22 si ottiene la nomina definitiva, sia per dare un guadagno immediato a chi è abilitato all'insegnamento, sia per non lasciarlo in un ozio involentario, si è disposto, che fino a che non abbiano raggiunta la età succitata, i maestri potranno essere nominati in via di esperimento, e confermati poi d'anno in anno.

Fin qui non ci sarebbe nessun danno, neanche pei maestri; ma c'è un articolo 4, il quale dispone che i maestri nominati in via di esperimento saranno pagati meno; non godranno del decimo che con questa legge si accorda ai maestri i quali hanno la nomina definitiva. (Interruzione del ministro dell'istruzione pubblica)

L'onorevole ministro osserva che l'articolo quarto dice soltanto: possono ricevere stipendio minore; sta bene; ma senza essere troppo creduli, si può fare fiducia che i comuni approfitteranno largamente di questa facoltà che loro è accordata. Anzi vado più in là: io non ho pei comuni rurali, quando si tratta di insegnamento elementare, la tenerezza che per loro mostrava il mio onorevole amico Merzario; io credo che i comuni rurali spendano in certe provincie il meno che possono, risparmino il più che possono sulle spese dell'insegnamento. Ammetto le eccezioni, ma la regola è questa: e a confermarla mi valgono i resoconti degli ispettori, i libri di uomini egregi che visitarono quelle provincie per solo intento di studiarvi lo stato dell'istruzione elementare, e i quali tutti conchiudono col dire che i comuni trovano sempre soverchia la spesa per l'insegnamento; che molte volte non si tratta neanche di mancanza di fondi, ma di vera e propria mancanza di buona volontà.

Mi rammento che, essendo nell'insegnamento, ebbi una volta commissione di visitare, insieme con altri, alcune scuole, e di esaminare quale fosse in un comune lo stato dell'insegnamento.

Ero accompagnato nella gita dall'assessore che presiedeva colà alla pubblica istruzione; e al quale, osservando io che le cose non procedevano troppo bene, ne ebbi questa risposta: sarà come dice lei, ma intanto ora i ragazzi si ammalano; a tempi miei si studiava meno ma non c'era mai un male di capo! Costui considerava l'ignoranza dal lato igienico, per così dire. In molti comuni la si considera dal lato di un risparmio male inteso, che è vera e dannosa avarizia. Sia quello che vuolsi, certo è che i comuni realmente spendono poco per l'istruzione elementare e quel poco mal volentieri.

Or dunque, io non vorrei che i comuni per risparmiare questo decimo, negato ai maestri che non hanno nomina definitiva, pigliassero dei maestri in esperimento, li esperimentassero per un auno, poi per un altro ancora e poi li rimandassero, per ricominciare da capo con altri maestri sempre in via di prova; riescendo per tal modo, non già a vantaggiare il pubblico insegnamento che dal mutarsi frequente dei maestri avrebbe anzi molte a soffrire, ma bensì a risparmiare il decimo in più che dovrebbero pagare se i maestri fossero definitivamente confermati.

Capisco, mi si dirà, che non si può imporre un maestro ad un comune, e che se questo maestro non corrisponde alle esigenze del comune stesso, si ha tutto il diritto di mandarlo via. Ma questo si intende; il comune ha diritto di mandar via anche i maestri confermati qualora provi davanti al Consiglio scelastico che essi mancano al loro dovere.

Non per salvare da meritate punizioni i maestri cattivi, ma per guarentire la posizione dei buoni, io vorrei che o si abolisse addirittura l'articolo, oppure si dicesse che quando il maestro ottenga negli anni di esperimento due conferme consecutive, ha diritto alla prima nomina, che è di due anni, secondo è disposto nel primo paragrafo di questo stesso articolo terzo.

Insomma la prima nomina si chiama di esperimento, perchè infatti è un esperimento che il comune ed il maestro fanno.

Mi par giusto adunque che quando il maestro fu nominato per due volte consecutive sia ammesso a fare un'altra prova di due altri anni, per evitare il caso che si faccia dai municipi la caccia al maestro novellino affine di risparmiare quel decimo, di cui la legge presente aumenta lo stipendio dei maestri che abbiano nomina definitiva.

BERTI D., relatore. Ho trasmesso all'onorevole ministro gli articoli, quali vennero redatti dall'onorevole Bonghi.

Mettendo da parte le parole con cui è formulato l'articolo, la differenza fra la Commissione e l'onorevole Bonghi consiste in questo, che egli vuole che la prima nomina sia fatta per un triennio, e non per un biennio come vuole la Commissione ed il Ministero.

Il primo biennio è un biennio di prova; se il cemune ed il maestro si trovano contenti, vengono al sessennio.

Il sistema della nomina per prova è logico e sperimentale. Se v'è ragione di stabilire un sessennio, questa ragione deve appunto desumersi dalla prova. La concordia tra il comune ed il maestro è il fondamento del sessennio.

Io credo, non per far torto all'Europa, alla quale non intendo certamente dar lezioni, che tutto quello che si dice sulla maggiore o minore durata delle convenzioni, non abbia praticamente quei grandi effetti che molti opinano. Quando un maestro non sta volentieri in un comune la scuola non produce frutto educativo. Il maestro non dà niente, e quando un comune non vuole un maestro, tutte le leggi del mondo non riescono del pari a impedire il male ed a produrre il bene. Ci sono molti pregiudizi intorno ai rapporti dei maestri coi comuni. Alcuni sostengono per vivo che dovremmo rendere inamovibili o immobilizzare 40,000 maestri per assicurarli e per difenderli contro i comuni. Non c'è nulla che più ripugni al diritto pubblico moderno che questa inamovibilità. Essa, ove fosse applicata, tornerebbe a danno dell'opera educativa. Un comune chiama uno a far scuola in un comune, poi lo deve tenere anche a costo che egli non voglia più stare, a costo che il comune non sia contento dell'educazione che dà!

Io dunque per l'effetto morale credo che si può andare fino ad un sessennio, perchè è certo che, se nascono poi dei contrasti, interverrà il giudizio dell'autorità scolastica.

Pregherei dunque l'onorevole Bonghi di contentarsi del biennio per la prima prova: e si potrebbe allora accettare la formula, quale egli l'ha fatta, cioè che quando non siano avvenuti fatti diversi, si intenda che il maestro è nominato per un biennio, quindi si viene al sessennio.

Anzi si può dire che l'onorevole Ercole aveva proposto già a un dipresso le stesse modificazioni, che propone l'onorevole Bonghi.

Quanto poi all'ultimo alinea, che il comune ed il maestro possono pattuire una durata minore di sei anni coll'approvazione del Consiglio scolastico, l'onorevole Bonghi lo vorrebbe tolto. Ed io anche qui non ci veggo proprio una ragione per togliere quest'ultimo paragrafo; perchè, se un comune, od un maestro, credessero veramente di pattuire solo per quattro, per tre anni, perchè vorremo noi assolutamente che il patto sia di sei? Io non veggo veramente quello che si guadagna; non veggo poi neppure i vantaggi didattici di questo sistema.

Quanto alla riconferma, la Commissione credeva realmente che fosse sottintesa, e che non fosse necessario esprimerla, perchè nella legge del 1859 si dice che, scaduta la convenzione, s'intende riconfermata per tre anni. Dunque, ora s'intenderebbe riconfermata per sei anni.

Così per la nomina a vita. Tutti i comuni che la voglione fare hanno cella legge del 1859 la faceltà di farla. Siccome la legge presente non derogava quella del 1859, così rimaneva anche in vigore quest'altro principio. Se poi si credesse assolutamente necessario di riprodurlo ed inculcarlo maggiormente, non mi opporrei; ma mi pare che ci è già tutta una giurisprudenza in tutte le nostre leggi d'istruzione; quindi, quanto più le possiamo fare semplici, sarà tanto meglio.

Rimarrebbe l'obbiezione fatta intorno all'età, giacchè pare che vi siano comuni i quali non pensino che a nominare maestri giovani per dare loro meno, e poi, quando questi sono giunti all'otà di ventidue anni, rinominare un altro più giovane per la stessa ragione. A me pare troppo sottile l'argomentazione. Prima di tutto è difficile anche avere una serie di giovanetti che si prestino per l'insegnamento; in secondo luogo, non dobbiamo supporre che il comune sia sempre mosso nelle cose sue dalla pura speculazione, e che più badi ai cinquanta centesimi che non all'educazione dei propri figliuoli. Pare a me che in Italia i comuni abbiano mostrato di operare con generosità, ed abbiano corrisposto a quanto si è desiderato. Non so se vi sia altro Governo il quale abbia commesso ai comuni una tanta quantità di cose, e senza che i comuni soccombessero o le compissero con ripugnanza. Perchè dovremo fare una legge di sospetto dei comuni? È bene che la legge sia sempre chiara e netta e di confidenza. Quando poi intervenga qualche caso, allora la Camera è qui, e vedrà ed esaminerà la cosa. Io non credo che si debbano in prevenzione prendere cautele, le quali finisceno col non giovare a nulla, ed a poco a poco falsano e viziano il criterio delle popolazioni; è molto importante il metodo da seguirsi in una nazione; quanto più essa ha un criterio esatto, certo tauto più si fa atta a vincere certe difficoltà che si credeva quasi che non si potessero vincere.

Quindi anche in questa parte lascierei le cose quali sono, secondo l'articolo della Commissione.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'articolo 3 stabilisce tre cose: la nomina biennale, dopo il biennio la riconferma sessennale, ed infine la libertà al comune ed al maestro di poter fare diversamente, non quanto allo stipendio, intendo che quest'aggiunta vi sia, ma quanto alla durata dell'obbligazione del contratto.

A me pare che il primo concetto sia necessario, volendo provvedere in quest'articolo 3 a quel che vi ha d'incerto nella posizione dei maestri, e che costituisce una delle maggiori difficoltà, qual è il fatto di essere i medesimi continuamente esposti ai pericoli delle licenze, ciò che impedisce che pongano salde radici in un dato paese, che vi si affezionino, e che possano efficacemente educare. La benigna influenza dell'educatore non si esercita, se non allorquando egli sia sufficientemente conosciuto; ed è per questo che abbiamo creduto conveniente che la convenzione debba avere una lunga durata.

Ma la lunga durata della convenzione importa due cose: dall'una parte la convenienza del comune e dall'altra quella del maestro. Volendo pur difendere i maestri, e volendo pure far ragione ai comuni, dobbiamo trovar modo che i maestri e le amministrazioni comunali, che facciamo vivere insieme, vivano una vita meno disagiata, meno irta di spiacevoli contatti, e per questo si è determinato un periodo biennale.

E evidente che in due anni i comuni ed i maestri conosceranno abbastanza le loro reciproche condizioni e le mutue necessità, come la convenienza e la possibilità di restare insieme con vantaggio. Quindi il maestro può giudicare se gli conviene passare alla seconda convenzione, che dura sei anni, come pure il comune può vedere se gli conviene tenere il maestro. Non è dunque difficile che dopo due anni di mutua conoscenza si stabilisca utilmente qualche cosa: che il periodo della prova cessi bene, e venga allora la conferma sessennale. E queste prescrizioni sono in questi termini accettate nell'emendamento dell'onorevole Ercole.

L'oncrevole Bonghi che cosa propone? Le parole sono diverse; la sostanza è la stessa, con questa eccezione che al biennio surroga il triennio. Ogni elezione, quando tra l'eletto ed il municipio non siasi convenuto più breve tempo, s'intenderà pattuita per un triennio.

In questa proposta di emendamento stanno due cose. Primo, la facoltà al municipio e al maestro di convenire un tempo diverso. Ma l'onorevole Bonghi trovava peggiorata la condizione del maestro dall'ultimo alinea dell'articolo 3 il quale pur riconosce la medesima facoltà, imperocchè dice che: il comune e il maestro possono pattuire una convenzione di durata minore, ma la subordina all'approvazione del Consiglio scolastico.

È la facoltà medesima: giacchè data la libertà di convenire per un tempo minore, il valore del biennio o del triennio è un valore instabile ed ipotetico, e le guarentigie cercate si assottigliano così da sparire.

Sebbene sia ancora da aggiungere che l'emendamento proposto non migliora ma peggiora la condizione del maestro, esso lascia di fronte l'uno all'altro il comune che ha il potere di proporre e spesso per le necessità del maestro, il comodo di fare accettare le condizioni e la durata che vuole, e il maestro inerme, bisognoso d'impiego: nessuno interviene in tale negoziazione, sebbene dalla maggiore o minore durata, colla stabilità dell'insegnante dipenda eziandio il maggiore o minore profitto della scolaresca e l'utilità della scuola.

Invece l'articolo del progetto dà una guarentigia alla scuola ed al maestro, imperocchè assoggetta all'autorità scolastica la determinazione del tempo che possa durare il servizio.

Allo scadere del triennio o del biennio la conferma s'intende fatta per sei anni.

E qui siamo d'accordo. Dunque la divergenza che c'è in questa parte coll'articolo proposto dalla Commissione e da me accettato è solo questa. Il periodo di prova per la prima nomina si vuole di due o di tre anni? La Commissione dice di due, il Bonghi propone di tre. Ora io non veggo che ci sia un grande interesse a prolungare le prove. È bene che dopo due anni si sia esaminato, e dal comune la convenienza che ha di tenere il maestro, e dal maestro la propria di tenere o no quella scuola che il comune gli affida.

C'è ancora un'altra cosa. È verissimo quello che diceva il relatore. Per quante prescrizioni voi facciate, per quanta stabilità vogliate dare, è impossibile che allorquando maestro e comune vengono in lotta si compia quel tempo che è stabilito dalla convenzione. Chi vorrebbe fare perdurare questa vita travagliata, tormentata continuamente? Sarebbe un danno all'istruzione; sarebbe un danno all'educazione; niun maestro potrebbe reggere allorquando un Consiglio comunale più non lo volesse. Esso non avrebbe l'interesse di restar lì, dove la sua fama sarà assolutamente offesa; dove il suo avvenire sarà molto minacciato.

Stando così le cose, io credo che il biennio proposto sia forse più conveniente, meglio risponda al concetto medesimo della legge, che non il triennio. Ma in effetto è una questione molto lieve codesta...

BONGHI. Non è questo. Se permette, darei un breve schiarimento.

L'articolo che io aggiungerei è quasi copiato dalla legge del 1859. Quell'inciso non si riferisce propriamente alla durata della nomina del maestro, quando è esplicitamente pattuita. Questa durata sia pure, come ci si propone, di un anno per i primi quattro anni, e di un biennio nella prima nomina definitiva e di un sessennio nella seconda. Ma succede in molti casi che il maestro non è nominato per un tempo determinato, ed allora la presunzione della durata legale qual è?

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Di due anni. BONGHI. E sia d'un biennio, anzichè d'un triennio; ma allora bisogna introdurre nella legge lo stesso principio che è introdotto nella legge del 1859; cioè a dire che quando non vi è nella nomina del maestro la prescrizione della durata, questa si presume di un biennio, o triennio, come più vi pare. Se volete che invece di essere di un triennio, come è nella legge del 1859, sia di un biennio per la prima nomina, e di un sessennio per la seconda, io non ci ho difficoltà. Ciò che credo necessario d'introdurre nella legge è specialmente ciò che è detto nella legge del 1859, acciò non si creda che sia abrogata; tanto più che questo principio non esistendo nella legge napolitana, sarebbe bene che ci fosse nella legge attuale, che sarà comune a tutta Italia. Si dirà, cioè, che quando non è determinato nella nomina del maestro il tempo, questo tempo è presunto di quella durata che la legge vorrà; cioè di un biennio, o triennio, per la prima nomina, e di un sessennio per la seconda.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Dunque, seguitando, dirò che io aveva bene compreso il pensiero dell'onorevole Bonghi. A me pareva e pare, che il primo comma dell'articolo 1 risponda abbastanza al suo desiderio.

La prima nomina che il comune fa del maestro dura per due anni. La correzione che porterebbe l'onorevole Bonghi, iscrivendo qui l'articolo levato dalla legge Casati, non fa che restringere questo tempo, imperocchè ammette che si possa tra municipio e maestro convenire per un anno solo. Infatti la questione è qui. Noi vogliamo fare in modo che, allorquando il maestro che ha dato gli esami a 18 o 20 anni, sia ammesso ad esercitare provvisoriamente per un tempo più o meno lungo; ma quando esso ha finalmente toccato i suoi 22 anni, abbia una certa guarentigia di restare almeno due anni nel posto. Ecco ciò che dice il primo comma.

Se noi mettiamo la condizione che non siasi convenuto tra l'eletto ed il municipio, un termine più breve, noi diciamo cosa che non risponde alle nostre intenzioni, e rendiamo inutile la disposizione che ci pareva dovere essere ugualmente buona per i due contraenti. Qui si tratta d'una idea di stabilità che noi annettiamo a quel periodo di esperimento e di tirocinio che ha fatto il maestro sino a 22 anni. Mi pare adunque che il primo comma debba stare com'è. Dove c'è un interesse di legarsi per un tempo alquanto maggiore è allorquando siamo al secondo periodo.

Io credo utile quello che ci propone l'onorevole Bonghi, ma quello che propone lui, togliendolo dalla legge del 1859, è eziandio proposto nell'articolo di cui si disputa, il quale dice che il comune ed il maestro possono convenire circa una durata minore. Sicchè a me parrebbe che qui e più questione di parole che di cose.

Io mi rimetto alla Commissione; dirò solo che ritengo conveniente che s'introduca quel periodo di tempo che ha accennato l'onorevole Ercole, perchè non si creda che maestro e comune, senza dirsi niente, lascino venire il giorno della scadenza della convenzione: onde non si verifichi il caso che o il comune si trovi senza maestro, senza esserne avvertito, od il maestro si trovi senza la scuola senza che abbia ricevuto mai notizia del suo licenziamento.

BERTI D., relatore. Mi pare che si potrebbe accettare questa prima redazione dell'onorevole Ercole, in questi termini:

« Il maestro nominato per la prima volta dura in ufficio due anni. Nelle successive per non meno di sei. »

Le convenzioni attuali fra comune e maestro restano in vigore.

« Se sei mesi prima che spiri la convenzione il maestro non è stato licenziato, la convenzione s'intende rinnovata per un sessennio. »

PRESIDENTE. La Commissione e l'onorevole ministro accettano l'emendamento proposto dall'onorevole Ercole in sostituzione del primo e secondo comma. Ne do lettura:

- « Il maestro nominato per la prima volta dura in ufficio per due anni. Nelle nomine successive per non meno di sei.
- « Le convenzioni attuali tra comuni e maestri restano in vigore. Se sei mesi prima che spiri la convenzione, il maestro non è stato licenziato, la convenzione si intende rinnovata per un sessennio. »

Questa è la redazione proposta dall'onorevole Ercole.

MARTINI. A me pare che quando il maestro, nominato in via di esperimento, ottenga due riconferme successive, egli acquisti un diritto alla prima nomina.

L'onorevole Berti dice che non bisogna andare tanto per il sottile, e non bisogna pensare male dei

comuni; ma io ebbi già l'onore di intrattenere la Camera rispetto al contegno usato dalla più parte dei comuni verso quei maestri che dal Ministero ottennero sussidi per le scuole serali: e ciò che dissi allora, giustifica la sottigliezza mia, se anche soverchia, quale l'onorevole Berti la giudica.

Del resto, mi pare che la mia proposta non nuoccia a nulla e possa giovare a qualche cosa: come tale mi sembra accettabile anche dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Martini propone questa aggiunta in fine del paragrafo quarto:

« Quando il maestro, nominato in via di esperimento ottenga due riconferme consecutive, avrà diritto alla prima nomina di due anni. »

La Commissione accetta questo emendamento?

BERTI D., relatore. Io non ho sott'occhi l'emendamento che mi sarebbe necessario per bene esaminarlo.

Nelle leggi noi non ammettiamo mai che nasca da un fatto un diritto per cui il maestro possa dire: io sono nominato definitivamente. Allo stesso modo che non ammettiamo mai diritti rispetto ai comuni, è difficile ammetterli rispetto ad individui.

Come volete che da un fatto, per esempio, di due riconferme che nasca un diritto nel maestro di essere nominato per un sessennio?

MARTINI. S'intende: per i primi due anni.

BERTI D., relatore. Allora si dica: « s'intenderà riconfermato per altri due anni. »

PISSAVINI. (Della Giunta) La Commissione, dopo avere conferito coll'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, circa la portata e le sue conseguenze, dichiara di accettare l'emendamento Martini come venne proposto.

PRESIDENTÉ. L'onorevole Martini propone che al fine del quarto paragrafo si aggiungano le seguenti parole:

« Quando il maestro nominato in via di esperimento ottenga due riconferme consecutive, avrà diritto alla prima nomina di due anni. »

L'onorevole ministro accetta quest'aggiunta?
MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'accetto.

PRESIDENTE. All'ultimo comma l'onorevole ministro ha presentato un emendamento.

BERTI DOMENICO, relatore. La Commissione accetta l'emendamento presentato dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dall'onorevole ministro consiste nel formare l'ultimo comma nel modo seguente:

« Tra comune e maestro si può convenire di una durata minore del sessennio, ma non di uno stipendio inferiore al legale, coll'approvazione del Consiglio scolastico. »

Prego la Camera di avvertire che l'articolo sarebbe così concepito coll'emendamento Ercole, coll'aggiunta Martini e coll'aggiunta proposta dall'erevole ministro.

Lo rileggo:

- « Il maestro nominato per la prima volta dura in ufficio per due anni; nelle nomina successive per non meno di sei.
- « Le convenzioni attuali fra comune e maestro restano in vigore. Se sei mesi prima che spiri la convenzione il maestro non è stato licenziato, la convenzione s'intende rinnovata per un sessennio, » quindi seguono le parole « od anche a vita, ove lo creda il municipio » proposte dalla Commissione.

Onorevole Ercole, aderisce a quest'aggiunta? ERCOLE. Sì.

PRESIDENTE. Terzo comma. « Il maestro non può essere nominato definitivamente prima di aver raggiunto l'età di 22 anni, e abbia dato prova di possedere non solamente la capacità didattica, ma le disposizioni morali necessarie a compiere degnamente e con vera utilità pubblica il proprio ufficio.

« Fino all'età succitata, tutti i maestri saranno nominati in via di esperimento, e confermati di anno in anno. »

Quindi vi è l'aggiunta dell'onorevole Martini:

« Quando il maestro nominato in via di esperimento ottenga due riconferme consecutive, avrà diritto alla prima nomina di due anni. »

Finalmente ultimo comma: « Il comune ed il maestro possono pattuire una convenzione di durata minore di sei anni, coll'approvazione del Consiglio scolastico, ma non di uno stipendio inferiore al legale. »

Metto ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

« Art. 4. I maestri nominati in via di esperimento secondo il paragrafo 4 dell'articolo 3 possono ricevere stipendio minore di quello fissato nell'articolo 1. »

Metto ai voti l'articolo 4.

(E approvato.)

L'onorevole Pissavini ha proposto un articolo aggiuntivo, che è il seguente:

« Sono abolite tutte le disposizioni della legge 13 novembre 1859 sull'istruzione elementare, contrarie alla presente legge. »

Onorevole Pissavini, questo è un articolo dichiarativo, ma mi pare che non fa d'uopo d'inserirlo nella legge. La legge anteriore è di sua natura abrogata dalla posteriore in quella parte che è contraria.

PISSAVINI. Domando perdono.

Una voce. È un principio generale.

Altra voce. Lo ritiri!

PRESIDENTE. Ha la parola, onorevole Pissavini.

PISSAVINI. (Della Giunta) Io non ho difficoltà a ritirare l'articolo aggiuntivo da me proposto col consenso dei miei onorevoli colleghi della Commissione, se si crede superfluo. Osserverò solo che nelle leggi proposte dal Governo e nelle altre d'iniziativa parlamentare intese a migliorare le condizioni dei maestri, trovasi una disposizione concepita in termini identici a quelli dell'articolo aggiuntivo da me deposto testè sul banco della presidenza.

Comprendo che non vi ha la necessità di dichiarare abrogate le disposizioni di legge alla presente contrarie; so che tale abrogazione è implicita, però ritengo che ad evitare qualsiasi inconveniente non sarebbe stato poi gran male il dichiararlo apertamente.

Prima però di farlo, desidero, malgrado l'avviso esternato dal nostro egregio presidente, di conoscere cosa ne pensi l'onorevole ministro Coppino.

Se esso pure considera l'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione come superfluo, io non avrò più ragione alcuna di insistere e ritirerò senza altro l'articolo.

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io sono dell'avviso del presidente della Camera. Vi è qualche principio nella legislazione, per cui ogni prescrizione di nuova legge, la quale si trovi discorde in qualche parte dalle leggi antecedenti, evidentemente ha un effetto sopra queste medesime leggi, che restano annullate negli articoli che si oppongono alle nuove determinazioni.

Io non so se giovi o se sia necessario assolutamente che con un altro articolo si dichiari quell'abrogazione la quale nasce dal fatto. A me pare che quando una legge nuova interviene, si crea un nuovo stato di cose, e l'antica non ha più ragione di esistere.

PISSAVINI. (Della Giunta) Dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro per la pubblica istruzione, fedele a quanto dissi, dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo.

La Camera e l'egregio presidente mi vorranno però permettere di fare una dichiarazione tanto a nome mio quanto a nome dell'onorevole mio amico Macchi.

Questa legge non rappresenta al certo il nostro ideale! Essa costituisce appena la minima parte di quanto deve la società ai maestri elementari in ricambio degli inapprezzabili loro meriti. Se accettiamo questo progetto di legge, più platonico che reale, a ciò siamo indotti dal pensiero che essa

verrà in appresso ampliata, come lo esigono le meschine condizioni dei maestri elementari, veri apostoli di civiltà e di progresso.

Persuasi che la diffusione e il miglioramento delle scuole primarie formano una delle prime sollecitudini dell'onorevole ministro dell'istruzione pubblica, noi ci siamo indotti ad accettare questa legge che, quantunque presenti un leggiero miglioramento alle tristi condizioni in cui versano gli insegnanti primari, non è però tale da appagare le troppo legittime loro aspirazioni.

A me poi in particolare, che mi feci iniziatore di una legge pel miglioramento delle condizioni dei maestri elementari, riesce ancora più incresciosa l'accettazione di un progetto insufficiente a compensarne le gravi fatiche e gli inestimabili loro sacrifizi. Però non mi sento di respingere quel po' di bene che apporterà ai maestri questo progetto di legge. Se esso non provvede in tutto e per tutto al loro civile decoro, tende però a portare un sollievo, minimo se si vuole, ma pur sempre un sollievo alle loro più stringenti necessità della vita.

Fidente perciò nel cuore e nel patriottismo dell'onorevole Coppino, io voterò questa legge; ma la voterò come un primo passo, come un avviamento a rendere in appresso assai migliori le condizioni dei maestri elementari, i quali, diciamolo colla debita sincerità, sono rimeritati fra noi assai meno che in tutti gli altri paesi civili. Sì, o signori, lasciatemelo dire, la statistica comparativa degli stipendi accordati ai maestri non è quella certo che potrebbe fare più orgogliosa l'Italia.

Fatta questa dichiarazione, suggerita più dagli impulsi del cuore che della mente, io confido che la Camera voterà pressochè unanime, anche a squittinio segreto, questa legge, che, se non è ottima, è pur sempre provvida e giusta. (Bene!)

MINISTRO PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA. Firmatario del progetto di legge che aveva presentato l'onorevole Pissavini, debbo dire che anche io mi contento di questo piccolo bene, disperando per il momento di averne uno maggiore.

Ma io sento il debito di dichiarare che quanti ministri della pubblica istruzione fino all'onorevole Bonghi hanno proposto qualche cosa intorno a questa materia dell'istruzione elementare, tutti hanno avuto l'intenzione di migliorare più che ora non si faccia la condizione dei maestri.

Ma evidentemente questa, che era intenzione non solo di coloro che hanno proposto qualche progetto di legge, ma io voglio credere anche della Camera che deve dare la sua sanzione, ritrova certi ostacoli, certi impedimenti che deve pur considerare un'Assemblea, la quale non si occupa solo della

fortuna di alcuni individui o di un bilancio solo, ma ha da vedere tutto l'insieme che interessa la nazione ed il bilancio nazionale.

Del resto è certo, ed io credo di non essere smentito da nessuno, se affermo che in Italia tutti gli uomini che amano il progresso del proprio paese, intendono a migliorare la condizione dei maestri che sono i primi fattori del progresso nazionale.

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Pissavini, non insiste nella sua proposta?

PISSAVINI. La ritiro.

PRESIDENTE. Allora la discussione è esaurita. Osservo del resto all'onorevole Pissavini che qualora si volesse approvare la sua proposta, converrebbe altrimenti formularla anche per modificare tutte le disposizioni delle altre leggi, diversamente sarebbe questa una disposizione superflua.

Domani alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Votazione a scrutinio segreto sui progetti di legge:

Abolizione dei diritti di riesportazione (ostellaggio);

Riunione in un solo capitolo di vari capitoli di spese residue del bilancio del Ministero della guerra del 1876;

Ordinamento delle scuole elementari e miglioramento delle condizioni dei loro maestri;

- 2º Discussione intorno alla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Fazzari;
- 3º Discussione del bilancio definitivo dell'entrata pel 1876;
- 4º Discussione del progetto di legge per convalidazione di decreti relativi alla classificazione in seconda categoria di alcune opere idrauliche nelle provincie venete;
  - 5° Relazione di petizioni.